
AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Michele Maria Porcelluzzi

PER CHI SUONA LE CAMPANE. LA LEGISLAZIONE, LA GIURISPRUDENZA E ALCUNI SUGGERIMENTI SULL'USO DELLE CAMPANE

Le campane fin dal V secolo annunciano le celebrazioni e scandiscono le ore del giorno. Nel passato hanno ispirato i discorsi di John Donne e San Giovanni Paolo II, i romanzi di Hemingway e Hugo, le poesie di Pascoli e Carducci mentre nel presente esse sono espressione di una tradizione ancora viva¹. Oggi, tuttavia, sono talvolta al centro di polemiche o contenziosi. Questo articolo presenta la legislazione canonica e italiana in materia e suggerisce alcune precauzioni per assicurare un uso legittimo delle campane.

1. LA LEGISLAZIONE CANONICA

L'Accordo di Revisione del Concordato del 1984 riconosce alla Chiesa cattolica la libertà di esercizio del culto², di cui l'utilizzo delle campane a scopi liturgici costituisce espressione, garantendo quindi su esso la giurisdizione ecclesiastica.

La Conferenza Episcopale Italiana nel 2002 provvedeva ad emanare la Circolare n. 33 al fine di conciliare l'amato suono dei campanili con le legitimate esigenze della popolazione, realizzando così un equo contemporeamento fra diversi valori garantiti dalla Costituzione: il diritto alla proprietà e alla salute da una parte e la libertà religiosa dall'altro.

Tale Circolare riconosceva la competenza dei Vescovi diocesani a re-

¹ Cf J. DONNE, *Meditazione XVII* in Id., *Devozioni per occasioni d'emergenza*, Editori Riuniti, Roma, 1994; GIOVANNI PAOLO II, Visita pastorale in Molise incontro con i rappresentanti dei lavoratori della Regione, Agnone 19 marzo 1995; E. HEMINGWAY, *Per chi suona la campana*, Milano, Mondadori, 2016; V. HUGO, *Notre-Dame de Paris*, Rizzoli, Bologna, 2007; G. PASCOLI, *Campane a sera*, in *Myricae*, 1891; G. CARDUCCI, *La chiesa di Polenta*, in *Rime e Ritmi* 1898.

² L. 121/1985, art. 2.

golamentare l'utilizzo delle campane a scopo liturgico, stabilendo ove necessario orari, modalità del suono e durata, prestando attenzione al contesto sociale di riferimento.

Nella Diocesi di Milano è in vigore il decreto circa l'uso delle campane emanato nel 1984 dal cardinal Martini. Egli richiama anzitutto i provvedimenti del 1958, 1960 e 1961 approvati dal Beato Arcivescovo Montini, emanati «per non recare ad alcuno evitabile molestia», e precisa che le disposizioni sono tese «a salvare l'uso delle campane, pertantius et probatissimus, a riconoscerne la capacità di ridestare la dimensione religiosa dell'uomo ed a moderarne ragionevolmente l'uso».

2. LA LEGISLAZIONE E LA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Fin dagli anni '70, la giurisprudenza ha distinto l'uso delle campane strettamente attinente all'esercizio del culto – il cui potere regolamentare compete all'autorità ecclesiastica – dall'uso non liturgico – quale il segnale orario – che non differisce dall'immissione di suoni di un qualsiasi altro strumento sonoro e non gode, quindi, di particolare tutela³.

Dal punto di vista civilistico è rilevante innanzitutto l'articolo 844 del codice civile, secondo cui: «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».

Pertanto il codice civile non stabilisce una misura oggettiva oltre la quale un'immissione sonora è illecita, ma utilizzando la nozione di "normale tollerabilità" rinvia a una valutazione casistica, sulla base di un equo e prudente apprezzamento, di alcuni fattori rilevanti individuati dalla giurisprudenza come la condizione dei luoghi, le attività normalmente svolte in un determinato contesto, il sistema di vita e le correnti abitudini della popolazione in un dato momento storico, la destinazione delle zone dove sono situati gli immobili⁴. Solitamente il criterio usato in concreto è quello detto "relativo-comparativo" che valuta nel caso di specie la tollerabilità,

³ Cf Pretura di Messina, 15 marzo 1976; successivamente tale principio è sempre stato ribadito: cf Cassazione penale, Sezione I, 19 maggio 1998, sentenza n. 2316; Cassazione penale, Sezione I, 18 marzo 1994, sentenza n. 3261.

⁴ Cf Cassazione civile, sentenza n. 5697/2001; Cassazione civile, sentenza n. 10588 dell'11 ottobre 1995; Cassazione civile sentenza n. 6534 del 20 dicembre 1985.

assumendo il criterio del superamento di 3 decibel della rumorosità di fondo.

Nel caso dell'uso liturgico delle campane, applicando in modo adeguato il secondo comma, la giurisprudenza cerca di contemperare le esigenze della libertà religiosa con le ragioni della proprietà, elevando di fatto la soglia di tollerabilità delle immissioni. Pertanto, la "normale tollerabilità" è valutata in rapporto al rispetto dell'autoregolamentazione dell'autorità ecclesiastica, che è dalla giurisprudenza ritenuta idonea a recepire le tradizioni e consuetudini che contribuiscono a definire il citato limite di "normale tollerabilità". Come già specificato, questa eccezione non è normalmente applicata all'uso non legato al culto, come lo scandire delle ore.

Le conseguenze per la violazione dell'articolo 844 del codice civile potrebbero essere il risarcimento del danno da parte della parrocchia e l'infibizione all'uso delle campane, almeno in certe ore o in un certo modo.

Stesse conseguenze allorquando il suono delle campane risulti gravemente lesivo del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione e risarcibile ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile⁵.

Il codice civile regola i rapporti tra privati, mentre altre leggi mirano a difendere lo spazio pubblico dall' "inquinamento acustico". In particolare, la legge n. 447 del 26 ottobre 1995; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 e sue successive modificazioni; varie leggi regionali e regolamenti comunali tra cui si segnala la legge lombarda n. 13 del 10 agosto 2001, una sorta di legge quadro sull'inquinamento acustico che però precisa, all'articolo 1, comma, 1 lettera m), che «sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato».

La giurisprudenza tende generalmente a ritenere non applicabili queste norme al suono delle campane⁶. Tuttavia, tali disposizioni contengono spesso dei limiti oggettivi, espressi in decibel, che i giudici civili utilizzano come criterio per determinare la "normale tollerabilità"⁷. Secondo la giurisprudenza, se un suono supera i livelli pubblicistici, esso è certamente intol-

⁵ Cf Pretura di Bari, ordinanza del 7 gennaio 1992 e Pretura di Verona, 20 giugno 1984, che legittimano, in questo caso, anche il ricorso d'urgenza previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile e che permette l'adozione di provvedimenti cautelari; Pretura di Castrovilliari, 16 febbraio 1991.

⁶ Cf tra gli altri, Tar Lombardia, Sezione I, ordinanza n. 229 del 25 gennaio 2000; Cassazione penale, Sezione I, sentenza n. 5714 del 7 giugno 1996.

⁷ Cf tra le altre, Corte di Appello di Genova, Sezione I, sentenza del 30 marzo 2006. Per contro, in un caso penale inerente alle campane di un paese, la Corte di Appello di Trento nella sentenza del 2 aprile 2012 ha assolto un parroco dal reato di disturbo della quiete pubblica nonostante il suono delle campane superasse il limite pubblicistico.

lerabile ex articolo 844 c.c. tuttavia il rispetto di tali livelli non è sufficiente ad affermare che l'immissione sia tollerabile.

Per un altro profilo, la norma rilevante è l'articolo 659 del codice penale che istituisce il reato di disturbo alla quiete pubblica: «*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l'ammenda da centotré euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».*

Anche in questo caso, i giudici per ritenere esistente il reato fanno riferimento al concetto di normale tollerabilità, che andrà sempre valutato in concreto, anche secondo i criteri già elencati.

In generale, i giudici tendono ad assolvere da questo reato i parroci in presenza di una ragionevole regolamentazione ecclesiastica a cui i campanari si attengono⁸. L'esito è favorevole anche nel caso in cui siano disturbate solo le persone che abitano in luoghi contigui ai campanili⁹.

È interessante una sentenza della Corte di Appello di Trento, che ha assolto il parroco notando il suo sforzo per venire incontro alle lamentele di tre parrocchiani (eliminando anche il segnale orario notturno) e il favore per lo scampanio di gran parte della popolazione e ciò nonostante il suono delle campane superasse la soglia di tollerabilità delle citate leggi amministrative. Tutto «*ciò ad avviso della Corte non è privo di significato e sta ad evidenziare che effettivamente un equilibrio era stato raggiunto nel gradimento generale, al punto che non residua base alcuna per affermare che quei suoni imperassero oltre i limiti della normale tollerabilità»*¹⁰.

3. ALCUNI SUGGERIMENTI PER I PARROCI

Dinanzi a una normativa così intricata e in assenza di limiti oggettivi stabiliti dalla legge, la citata sentenza della Corte di Appello di Trento individua il compito del parroco: trovare un equilibrio nell'utilizzo delle campane, contemplando il legittimo esercizio della libertà religiosa e la continua-

⁸ Le norme ecclesiastiche infatti intendono «*recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità»* Cassazione Penale, Sezione I, 19 maggio 1998, sentenza n. 2316.

⁹ Cf Cassazione Penale, Sezione I, sentenza n. 5714 del 7 giugno 1996.

¹⁰ Cf Corte di Appello di Trento, sentenza del 2 aprile 2012.

zione di una tradizione millenaria con il rispetto dei legittimi diritti di quanti, credenti o meno, sono infastiditi dai rintocchi.

Suggeriamo ai parroci di ascoltare con pazienza e comprensione chi dovesse esporre lamentele per l'uso delle campane. Più che azioni provocatorie (invitare la persona interessata ad esporre pubblicamente, al termine della Messa, le sue ragioni ovvero diffondere i nomi di chi si lamenta delle campane sulla bacheca parrocchiale o sul sito *internet*, consegnandoli al pubblico ludibrio) il parroco saggio, di fronte a controparti razionali, saprà cercare un giusto compromesso. Utile, a questo scopo, è esporre in sacrestia il cronoprogramma – un documento con l'orario e la durata di tutte le scampanate programmate – e aver sempre “a portata di mano” una sua copia.

Proprio perché questo equilibrio sia raggiunto proponiamo alcuni suggerimenti, a partire dai cinque punti del decreto per le campane della Diocesi di Milano.

«1. *Ci si asterrà dal suono delle campane durante le ore della notte. Per la città di Milano si intende, con questo, escludere anche il suono dell'orologio del campanile. Si farà eccezione, per il suono delle campane, nelle notti di Natale (Messa di Mezzanotte) e di Pasqua (Veglia pasquale).*» In molte parrocchie è già stato abolito il suono notturno: suggeriamo di non reintrodurlo o, se ancora presente, di valutarne seriamente l'eliminazione in caso di lamentele.

«2. *Il suono delle campane può avere inizio, nei giorni feriali, non prima delle ore 7.30; in quelli festivi, non prima delle 8. Questa disposizione è tassativa per la città di Milano; per le altre Parrocchie della Diocesi si raccomanda che essa venga ordinariamente osservata.*» Fuori Milano, tali limiti possono essere ridotti se tollerati dalla popolazione o oggetto di negoziazione se contestati.

«3. *Si raccomanda una vera moderazione nella durata del suono e nell'uso delle campane. Ci si limiti pertanto ad un solo segno di campane, riservando gli eventuali tre segni alla Messa principale delle Solennità.*» Un “segno” non indica un singolo tocco, ovviamente, ma neanche un interminabile concerto. Suggeriamo, quindi, una durata massima intorno ai 90 secondi. Suggeriamo di suonare le campane “a distesa” solo una volta – possibilmente in tarda mattinata – nelle più importanti Solennità. Si potrebbe anche pensare un richiamo differente – più breve o con una campana diversa – per richiamare il popolo a celebrazioni non eucaristiche.

«4. *Si conservi il suono dell'Ave Maria al mattino, a mezzogiorno e alla sera; e il suono delle campane delle ore 15 di ogni venerdì non festivo in onore della preziosa morte del Signore.*» In tanti paesi si suona ancora l'agonia: anche questi segnali dovranno avere una durata ragionevole.

«5. *Nel suono delle campane i campanari, i sacrestani e gli altri opera-*

tori dipendono esclusivamente dall'autorità del Parroco o Rettore della Chiesa». Spesso le campane sono gelosamente custodite e utilizzate e la riduzione del loro utilizzo può creare malcontento. Tuttavia, l'unico responsabile sia dinanzi al Vescovo che dinanzi alla legge civile e penale è il parroco, che rimane l'unico a rischiare a proprie spese insieme alla parrocchia.

Tali semplici accortezze possono sembrare molto penalizzanti agli occhi di certi appassionati, ma in alcune circostanze rappresentano le uniche cautele capaci di preservare una tradizione millenaria.

SCONTRINI ELETTRONICI. PARTE L'OBBLIGO GENERALIZZATO DELL'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

L'informatizzazione degli adempimenti fiscali continua il suo cammino e diventa sempre più diffusa tra gli operatori economici e i professionisti ed estesa fino a coinvolgere i consumatori finali.

Dopo l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, della fattura elettronica, è ora la volta dell'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi, fino ad ora certificati da scontrini e ricevute fiscali, che entra in vigore in maniera generalizzata dall'inizio del 2020¹.

L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi riguarda anche le parrocchie e gli altri enti non commerciali che svolgono una serie di attività per le quali sono tenuti ad emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, come – ad esempio – la gestione di un bar o di una casa per ferie.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Come già per la fattura elettronica, che prima di essere la forma ordinaria di fatturazione era da diversi anni la modalità prescritta per i rapporti con la pubblica amministrazione² e poteva essere adottata per opzione nei

¹ Cf l'art. 17 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto il superamento del regime opzionale di cui al previgente art. 2 del D.Lgs. n. 127/20115. Le opzioni esercitate entro la fine del 2018 restano comunque valide per l'intero periodo d'imposta 2019.

² La previsione è contenuta nella legge finanziaria per il 2008, L. 244/2007, art. 1, cc. 209-214; l'adempimento ha interessato inizialmente (6.6.2014) le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale e relative unità periferiche (art. 6, c. 2 del D.M. 3.4.2013, n. 55), per essere successivamente esteso, dal 31.3.2015, a quelle nei confronti di tutte le altre Amministrazioni centrali diverse dalle precedenti e le Amministrazioni locali (art. 25, c. 1 del D.L. 24.4.2014, n. 66).

rapporti tra imprenditori e professionisti³, anche la trasmissione telematica dei corrispettivi è entrata nel sistema fiscale per step, prima interessando la grande distribuzione commerciale⁴, i distributori automatici⁵ e gli impianti di distribuzione di carburante⁶, poi coinvolgendo la generalità degli operatori, ma su base volontaria, infine divenendo obbligatoria in due fasi: dallo scorso 1° luglio per coloro che nel 2018 avevano un giro d'affari superiore a 400.000 euro e, dal prossimo 1° gennaio, estendendosi – salvo alcune eccezioni – all'intera platea di quanti sono tenuti all'emissione di scontrini e/o ricevute fiscali⁷.

Questo nuovo adempimento consiste nella memorizzazione informatica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori economici che non hanno l'obbligo di emettere fattura⁸ (a meno che non sia richiesta dal cliente) e che documentano gli incassi attraverso l'emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale⁹.

1.1 Attività di commercio al minuto e assimilate

Il nuovo regime di memorizzazione e trasmissione telematica non riguarda tutte le attività commerciali, ma solo quelle di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA) per le quali fino ad ora c'è obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale. Si tratta, in linea generale, delle operazioni effettuate nell'ambito del commercio al minuto e delle operazioni ad esse assimilate relative a categorie di contribuenti che prestano servizi al

³ Lo prevedeva l'art. 1, c. 3 del D.Lgs. 127/2015 nella versione previgente con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

⁴ Fino all'1.1.2019 per le imprese della grande distribuzione il regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi poteva essere adottato per opzione ai sensi dell'art. 1, cc. 429-432 della L. n. 311/2004, abrogato dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 127/2015; ora si applica a questi soggetti il regime obbligatorio disciplinato dal D.Lgs. n. 127/2015.

⁵ Con decorrenza dal 1° aprile 2017 per i distributori dotati di una "porta di comunicazione" e dal 1° gennaio 2018 per gli altri apparecchi; cf D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, c. 2.

⁶ Con decorrenza dal 1° aprile 2017 per gli impianti con porta di comunicazione, dal 1° gennaio 2018 per quelli senza porta di comunicazione e dal 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione; cf D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, cc. 1-bis e 2.

⁷ D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, c. 1.

⁸ Di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

⁹ Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 413/1991 e del D.P.R. n. 696/1996, sono soggetti all'obbligo di certificazione fiscale, mediante scontrino o ricevuta fiscale le cessioni di beni e le prestazioni di i servizi di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. Gli scontrini fiscali sono disciplinati dalla L. 26.1.1983 n. 18; le ricevute fiscali di cui all'art. 8 della L. 10.5.1976 n. 249.

pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Restando nell'ambito delle attività di interesse per gli enti non commerciali si possono citare¹⁰:

- le attività dei bar e delle strutture ricettive («*le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica*»),
- le attività di commercio al minuto («*le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante*»),
- le attività artigianali («*le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti*»).

Va precisato che, a parte le attività che nella prima fase di applicazione dell'adempimento sono esplicitamente esonerate, tutte le altre sono tenute a rispettarlo, a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi¹¹; sono quindi comprese nell'obbligo anche quelle attività nelle quali si realizzano incassi di modesto ammontare, come nel caso di tanti bar parrocchiali che magari sono aperti solo in alcuni giorni¹².

1.2 Attività esonerate

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015 prevede che uno spe-

¹⁰ Le altre attività elencate dall'articolo 22 sono: le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie, per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione; le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

¹¹ Questo rilevava solo per il termine di partenza degli adempimenti che era anticipato al 1° luglio per i soggetti con giro d'affari superiore a 400.000 euro.

¹² Ad alcune parrocchie è sorto il dubbio che la nuova situazione possa comportare la possibilità di chiudere la partita IVA, ma a questo proposito va sottolineato che con l'introduzione del nuovo obbligo non sono stati modificati i principi che determinano la natura commerciale delle attività che si verifica tutte le volte che si cedono beni o si prestano servizi in maniera organizzata, continuativa e verso corrispettivi (cf. artt. 55 ss. del D.P.R. n. 917/1986 e art. 4 del Decreto IVA).

cifico provvedimento ministeriale disponga specifici esoneri dai nuovi adempimenti *«in ragione della tipologia di attività esercitata»*; le ipotesi che in fase di prima applicazione risultano esonerate sono state individuate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 maggio scorso.

Si tratta delle attività che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 696/1996, non sono tenute alla certificazione fiscale degli incassi in quanto gli adempimenti certificativi risulterebbero troppo gravosi o scarsamente rilevanti ai fini dei controlli fiscali; per quanto di interesse delle parrocchie e degli altri enti non commerciali risultano al momento esonerate le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e riconducibili alle seguenti attività:

- librerie: *«le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato»*,
- gestione di apparecchi da gioco: *«le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie»*,
- mense scolastiche: *«le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza»*,
- biblioteche: *«le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili»*,
- somministrazione in luoghi di intrattenimento e spettacolo: *«le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere»*.

Inoltre, rientrano nell'esonero anche tutte le attività delle associazioni sportive dilettantistiche, degli altri enti associativi e delle pro-loco che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991¹³.

Si precisa che questo regime non può mai essere adottato dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici che non hanno natura associativa.

1.3 Attività escluse

Non devono essere memorizzati e trasmessi telematicamente i corrispettivi relativi ad attività per le quali i corrispettivi sono documentati non

¹³ Cf Decreto 10.5.2019 e D.P.R. 696/1996, art. 2, c. 1, lett. hh).

dallo scontrino o ricevuta fiscale, ma dalla fattura, come ad esempio le rette scolastiche.

L'esclusione dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è valida a prescindere dalla circostanza che l'ente gestore abbia optato per l'esonero degli adempimenti delle operazioni esenti e quindi non emetta fattura.

È, infatti, certamente possibile che a fronte dell'incasso della retta scolastica l'ente gestore non emetta fattura, perché le prestazioni scolastiche rientrano tra le operazioni esenti per le quali è possibile esercitare l'opzione dall'esonero di emissione della fattura ai sensi dell'articolo 36-bis del Decreto IVA. Quindi il fatto di non emettere fattura non fa diventare obbligatorio l'invio telematicamente dei corrispettivi che, lo ripetiamo, riguarda solo scontrini e ricevute fiscali e non fatture. Va precisato che anche se l'ente ha effettuato l'opzione per l'esonero dagli adempimenti per le operazioni esenti¹⁴, nel caso, per esempio, la famiglia di uno studente richieda la fattura relativa alle rette, questa deve essere emessa e deve essere elettronica.

Anche i corrispettivi dei biglietti di ingresso per assistere a spettacoli teatrali e cinematografici sono esclusi dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

L'esclusione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 506 del 10 dicembre 2019 nella quale si evidenzia che, nonostante il Decreto ministeriale del 10 maggio 2019 non disponga l'esonero per questa fattispecie, questo si desume dalla specifica disciplina relativa «al momento impositivo e alle modalità di certificazione dei corrispettivi» contenuta nell'articolo 74-quater del Decreto IVA per le attività spettacolistiche.

In particolare, con riferimento alle modalità di certificazione è previsto il «*rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18*» che deve contenere i dati previsti dall'articolo 3 del Decreto 13 luglio 2000; si tratta di quelli previsti per gli scontrini fiscali ai quali vanno aggiunti:

- la natura dell'attività esercitata,
- la data e l'ora dell'evento,
- il luogo, l'impianto e la sala dell'evento,
- il numero e l'ordine del posto,
- la natura, il titolo e ogni altro elemento identificativo dell'evento,
- il corrispettivo per l'attività di spettacolo,
- l'indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni di prezzi e relative causali, la dicitura abbonato e gli estremi dell'abbonamento,
- l'ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita,
- le eventuali prestazioni accessorie,

¹⁴ Cf art. 36-bis D.P.R. 633/1972.

- i dati del soggetto emittente,
- il sigillo fiscale.

L'Agenzia delle entrate ricorda inoltre che «l'articolo dello stesso decreto 13 luglio 2000 impone l'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla SIAE prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all'emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risultino, per ciascun evento, tra gli altri:

- i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera di cui all'articolo 12, terzo comma del Decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1983;
- l'incasso giornaliero, con separata indicazione dell'imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell'ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie;
- i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi;
- il numero degli ingressi effettuati».

Tutti questi dati, ricorda ancora la risposta dell'Agenzia, sono trasmessi telematicamente alla SIAE che li mette a disposizione dell'anagrafe tributaria e quindi «sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 127 del 2015».

Infine il documento puntualizza che «resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso tradizionalmente documentati da scontrino o ricevuta fiscale», come, ad esempio le consumazioni presso il bar annesso al luogo di spettacolo.

2. STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI

Per effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere utilizzati strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati; ne sono stati individuati due:

- i registratori telematici, cioè i registratori di cassa rispondenti alle specifiche tecniche individuate dall'Agenzia delle entrate¹⁵;
- la procedura web messa gratuitamente a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate, nell'apposita area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Si tenga presente che sono possibili anche soluzioni miste, nel senso che si può utilizzare sia il regratore telematico che la procedura web; sarà il sistema dell'Agenzia delle entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dal

¹⁵ Cf Provvedimento 28.10.2016 come modificato, da ultimo dal Provvedimento 18.4.2019.

registratore e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

2.1 Il registratore telematico

Ci sono diversi modelli di registratori telematici, ad esempio fisso o portatile, che vanno acquistati presso i rivenditori autorizzati; nel sito dell'Agenzia delle entrate è consultabile l'elenco di tali soggetti. In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche adattare il registratori di cassa già in uso, sempre ricorrendo ai rivenditori e tecnici autorizzati.

Il registratori telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale (che sostituisce lo scontrino o la ricevuta fiscale) esattamente come avveniva con il registratori di cassa tradizionale.

A differenza di quest'ultimo, però, al momento della chiusura di cassa il registratori telematico, in automatico (quindi senza alcun intervento dell'esercente), predispone e sigilla elettronicamente il *file* contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale *file* al sistema dell'Agenzia delle entrate in modo sicuro.

Si tenga presente che è possibile utilizzare il registratori telematico senza connessione alla rete *internet* nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l'apparecchio solo al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.

Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratori di cassa (per esempio un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratori telematico.

L'installazione dei registratori telematici è condotta da laboratori e tecnici abilitati e richiede che siano effettuate innanzitutto le seguenti operazioni:

- il censimento, che consente all'Agenzia delle entrate di identificare univocamente l'apparecchio; a questo fine il tecnico abilitato inserisce nel registratori i propri dati identificativi e la partita IVA dell'ente e trasmette all'Agenzia delle entrate la richiesta del certificato dispositivo, ottenuto il quale il registratori telematico si trova nello stato "censito";
- l'attivazione, che consente all'Agenzia delle entrate di associare l'apparecchio ad uno specifico operatore economico; a questo fine il tecnico invia la richiesta di attivazione dell'apparecchio. Il sistema dell'Agenzia delle entrate verifica la correttezza dei dati relativi all'esercente e, in caso di esito positivo, produce un QR CODE, che viene messo a disposizione

- del contribuente in apposita sezione dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e dovrà essere apposto sul registratore telematico in luogo visibile ai clienti; al termine della procedura l'apparecchio si trova nello stato "attivato";
- la messa in servizio, che abilita il registratore telematico alla trasmissione dei dati; l'operazione è effettuata dal tecnico abilitato e può avvenire congiuntamente o successivamente all'attivazione dell'apparecchio.
- I registratori telematici devono essere sottoposti a verifiche periodiche, con cadenza biennale.

2.2 Servizio web Agenzia delle entrate

Nel portale Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia, e utilizzabile anche su dispositivi mobili, è disponibile la procedura web "documento commerciale online". Questa procedura consente di generare il documento commerciale (che, come detto sopra sostituisce lo scontrino o la ricevuta fiscale) e, contemporaneamente, di memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi a ciascuna operazione e di visualizzare i documenti emessi.

Gli operatori che fino ad oggi usano ricevute fiscali (bollettario madre/figlia) compilate a mano potranno valutare l'opportunità di utilizzare, invece che il registrator telematico, la nuova procedura predisposta dall'Agenzia delle entrate. Infatti questa procedura è adatta nei casi in cui, al momento di effettuazione dell'operazione, c'è il tempo necessario per compilare anche a mano il documento commerciale.

Occorre però ricordarsi che, a differenza del registrator telematico, la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell'operazione.

2.3 Memorizzazione dei corrispettivi

In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, sia quelli di dettaglio che quelli di riepilogo giornalieri, è effettuata mediante registrazione in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni.

In caso di utilizzo della procedura web la memorizzazione è effettuata contestualmente alla generazione del documento commerciale e riguarda i dati di ogni singola operazione.

La memorizzazione deve essere giornaliera¹⁶.

¹⁶ Cf art. 2, c. 6, D.Lgs. n. 127/2015.

2.4 Termini e modalità dell'invio dei corrispettivi

Se si usa un registratore telematico occorre avere una connessione *internet* attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà il registratore, in automatico, a predisporre il *file* contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Infatti, l'apparecchio, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell'Agenzia e trasmetterà il *file* appena il canale di colloquio sarà attivo.

Se al momento della chiusura di cassa si dovessero presentare problemi di connettività alla rete *internet*, ci saranno 12 giorni¹⁷ di tempo per trasmettere i dati o riconnettendo il registratore telematico alla rete *internet* o copiando il *file* dei corrispettivi (sigillato dall'apparecchio) su una memoria esterna (ad esempio una chiavetta USB) e utilizzando l'apposita funzionalità di *upload* presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

In caso di esito negativo dell'invio, le informazioni si considerano non trasmesse, e gli esercenti sono tenuti a effettuare l'invio del *file* corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In relazione ai periodi di chiusura dell'esercizio commerciale non occorre effettuare alcuna registrazione; sarà il registratore telematico a comunicare le giornate di chiusura al momento della trasmissione dei corrispettivi della prima giornata di apertura.

3. DOCUMENTO COMMERCIALE

Per il cliente le nuove modalità di certificazione dei corrispettivi avranno un impatto modesto: invece dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale riceveranno un documento commerciale, infatti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi costituiscono per l'operatore economico l'assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale. Tuttavia è necessario emettere un documento commerciale¹⁸; che, per il cliente costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia relativo al bene o al servizio acquistato. Naturalmente, come avveniva per i corrispettivi certificati da scontrino o ricevuta fiscale, resta fermo l'obbligo di emissione della fattura se il cliente la richiede non oltre il momento di effettuazione

¹⁷ Il D.L. 34/2019 ha infatti inserito il c. 6-ter all'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 che consente di trasmettere i dati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione giornaliera e il rispetto degli ordinari termini per le liquidazioni periodiche dell'IVA.

¹⁸ I cui contenuti sono stati definiti con il Decreto 7.12.2016.

dell'operazione¹⁹.

Il documento commerciale è emesso mediante registratori telematici o procedura web e può essere rilasciato in formato cartaceo oppure in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità), previo accordo con il destinatario.

Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione,
- numero progressivo,
- ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome, dell'emittente,
- numero di partita IVA dell'emittente,
- ubicazione dell'esercizio,
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi,
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Nel modello di documento riportato nell'allegato alle specifiche tecniche *"Layout documento commerciale"* sono presenti dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma, come l'importo del resto erogato al cliente. Tuttavia, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate²⁰, l'eventuale omissione di questo dato non è sanzionabile.

Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali ed è quindi idoneo a consentire:

- la deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
- l'applicazione della fatturazione differita.

L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

È possibile emettere anche documenti commerciali di "annullo" e "reso", nonché "per regalo" (emessi senza evidenziare il corrispettivo).

4. AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi sono state previste anche agevolazioni e semplificazioni.

¹⁹ D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, c. 5.

²⁰ Cf Risposta interpello n. 338/E/2019.

4.1 Credito d'imposta

Per l'acquisto del registratore telematico o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, per i soli anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito di imposta.

Il credito d'imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni registratore telematico, al 50% della spesa sostenuta entro un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

Il credito di imposta è immediatamente utilizzabile in compensazione dalla prima liquidazione periodica dell'IVA, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto o di adattamento²¹; i pagamenti devono essere effettuati con modalità tracciabile.

4.2 Semplificazioni contabili e amministrative

Una prima semplificazione è di carattere contabile ed è piuttosto ovvia: visto che i corrispettivi sono memorizzati e trasmessi giornalmente non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi.

Inoltre, a differenza di quanto accadeva, ad esempio per le ricevute fiscali, i documenti commerciali non dovranno essere conservati.

Con riferimento al registratore telematico non è previsto, come era per il registratore di cassa, il libretto di servizio in quanto tutte le informazioni sulle verifiche periodiche saranno memorizzate e trasmesse telematicamente dall'Agenzia delle entrate direttamente dall'apparecchio e potranno essere consultate in qualsiasi momento nel portale Fatture e Corrispettivi.

5. SANZIONI

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997²². In particolare, la sanzione è pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

²¹ D.Lgs. n. 127/2015, art. 2, c. 6-quinquies.

²² Cf art. 6, c. 3 e art. 12, c. 2, richiamati dall'art. 2, c. 6 del D.Lgs. 127/2015.

In considerazione delle difficoltà che gli operatori avrebbero potuto incontrare in sede di prima applicazione dell'obbligo, è stata introdotta una moratoria delle sanzioni per le violazioni dei nuovi adempimenti valida per il primo semestre di vigenza dell'obbligo (1° luglio - 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro; 1° gennaio - 30 giugno 2020 per gli altri soggetti)²³; le sanzioni non si applicano, se la trasmissione telematica dei dati viene effettuata, invece degli ordinari 12 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, entro il mese successivo, fermi restando i termini di liquidazione periodica dell'IVA. Con la Circolare n. 15/E/2019, poi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale moratoria non riguarda solo le sanzioni ma anche l'entrata in servizio dei registratori telematici.

La moratoria dalle sanzioni, quindi, opera sia per chi, alla relativa decorrenza dell'obbligo, non ha ancora attivato il registratore telematico sia per coloro che alla medesima scadenza li hanno attivati.

La moratoria opera a condizione che il contribuente obbligato:

- memorizzi giornalmente i corrispettivi; la memorizzazione può avvenire, per chi non ha attivato ancora il registratore telematico, con l'utilizzo dei registratori di cassa già in uso, ovvero con l'utilizzo di ricevute fiscali; al contrario per chi ha attivato i registratori telematici la memorizzazione avviene direttamente con l'apparecchio;
- trasmetta i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione; la trasmissione deve avvenire con le modalità fissate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 236086/2019 pubblicato il 4 luglio 2019;
- rilasci al cliente il documento fiscale; il documento può essere lo scontrino emesso dal registratore di cassa in uso ovvero una ricevuta fiscale ovvero un documento commerciale;
- mantenga in uso e compili il registro dei corrispettivi; questo adempimento riguarda solo gli operatori economici che non hanno ancora messo in funzione il registratore telematico.

In ogni caso la liquidazione dell'IVA periodica dovrà avvenire nei termini ordinari.

In pratica: se il 1° gennaio 2020 un contribuente non è stato in grado di attivare il registratore telematico potrà continuare a certificare i corrispettivi rilasciando ai clienti uno scontrino o una ricevuta fiscale. Con il rilascio dello scontrino ovvero della ricevuta fiscale assolverà all'obbligo di memorizzazione giornaliera delle operazioni. Inoltre per le operazioni di gennaio potrà trasmettere i dati, con le modalità fissate con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio scorso, entro il 28 febbraio 2020.

²³ Cf art. 2, c. 6-ter. D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dall'art. 12-quinquies del D.L. 34/2019.

Come si comprende l'effetto che si ottiene è una vera e propria proroga di sei mesi con l'introduzione di una modalità particolare di trasmissione del dato precedentemente memorizzato. La speciale procedura per la trasmissione dei dati nel periodo di moratoria avviene avvalendosi dei servizi *online* messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi:

- servizio di *upload* di un *file* contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione" ovvero di un *file* compresso contenente i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento,
- servizio *web* di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione",
- la trasmissione può avvenire anche mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete *internet* ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche.

La trasmissione del *file* può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato.

Si evidenzia, inoltre, che la trasmissione non avverrà con il tracciato previsto per i corrispettivi telematici, ma con il formato fattura elettronica.

Risulta quindi evidente che, nonostante la possibilità della moratoria semestrale, rinviare la messa in funzione del registratore telematico rende l'adempimento della trasmissione abbastanza complesso.

TORNA LA LICENZA ALCOLICI PER BAR E STRUTTURE RICETTIVE: REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE

Due anni fa, con decorrenza dal 29 agosto 2017, la cosiddetta legge sulla concorrenza¹, nell'ambito di una serie di misure di semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici, aveva abrogato la "licenza spiriti" prima necessaria anche per bar, circoli e strutture ricettive. Come vedremo di seguito ora l'obbligo è stato ripristinato e con esso la necessità, per gli esercizi che hanno avviato l'attività nel periodo di soppressione (29 agosto 2017 - 30 giugno 2019) di regolarizzare la posizione entro il 31 dicembre 2019. Ma andiamo con ordine.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)² aveva chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre e la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici. Le attività esonerate, quindi, non erano più censite dall'ADM, pur permanendo integri i poteri ad essa riconosciuti di effettuare interventi e controlli previsti dal Testo Unico Accise (TUA) («L'Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria»)³.

La licenza fiscale, nota anche come "licenza spiriti" o licenza UTF (Ufficio Tecnico Finanza), restava obbligatoria solo per gli esercizi che si occupano della vendita di alcolici all'ingrosso e per i soggetti che gestiscono depositi a scopo di vendita.

¹ Cf L. 124/2017, art. 1, c. 178.

² Cf Nota 113015/RU del 9 ottobre 2017.

³ D.Lgs. 504/199, art. 18, c. 5.

1. LA REINTRODUZIONE DELLA LICENZA ALCOLICI

Dal 30 giugno di quest'anno, però, il legislatore ha reintrodotto la necessità della licenza riportando la platea dei soggetti obbligati a quella precedente la norma di semplificazione. La modifica è contenuta nel cosiddetto Decreto Crescita⁴ che è intervenuto sul secondo comma dell'articolo 29 del TUA eliminando l'esonero dall'obbligo di denuncia «degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini» prima stabilito dalla legge n. 124/2017.

Dal momento che il Decreto Crescita riporta l'ambito dei soggetti obbligati alla licenza fiscale a quello precedente l'abrogazione ad opera della legge sulla concorrenza, la Nota dell'ADM che identificava gli esercizi interessati alla semplificazione è utile per individuare quelli che ora sono oggetto del ripristinato adempimento; si tratta di tutti gli esercizi che operano direttamente nei confronti del consumatore finale; a titolo esemplificativo l'ADM citava gli esercizi:

- di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, compresi quelli nei quali la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago come: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- di vendita di liquori o bevande alcoliche annessa ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato (esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250), nelle medie o grandi strutture di vendita, nei negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- di vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;
- di vendita di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

La licenza ha validità permanente e deve essere richiesta prima di avviare l'attività di vendita o di trasformazione di alcolici.

Chiunque risulti non in possesso della licenza è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro e dovrà adempiere a questo obbligo.

Si segnala che la reintroduzione dell'obbligo di licenza alcolici non comporta anche il ripristino degli adempimenti previsti dal quarto comma dell'articolo 29 del TUA: il versamento del diritto annuale conosciuto come "tassa

⁴ Cf D.L. 39/2019, art. 13-bis introdotto in sede di conversione dalla L. 58/2019.

sulla licenza alcolici” che era stato eliminato già dal 1999⁵, la tenuta del registro di carico e scarico dal quale i soggetti a cui ci riferiamo restano esonerati⁶.

2. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

La reintroduzione dell’obbligo ha fatto sorgere incertezze interpretative sugli adempimenti dovuti dai soggetti che, a partire dal 29 agosto 2017 non avevano presentato la dichiarazione per la vendita di alcolici (essendone esonerati) e sull’eventuale continuazione dell’esonero per le attività a carattere temporaneo.

A risolvere i dubbi è intervenuta l’ADM⁷ che individua diverse soluzioni muovendo dalla *ratio* della modifica normativa: quella «*di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei compatti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione*».

- a) I soggetti che hanno avviato un’attività che comprende la vendita di alcolici nel periodo durante il quale non sussisteva l’obbligo di denuncia (dal 29.8.2018 al 30.6.2019). Tenendo presente che per garantire la continuità del regime tributario è necessaria «*un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95*», occorre evidentemente «*che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo*».

Questi soggetti dovranno procedere a regolarizzare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici. Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click - Accise - Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per questo caso (che comunque riportiamo in calce all’articolo).

- b) I soggetti che hanno avviato l’attività di vendita alcolici prima dell’entrata in vigore della norma diesonero. In questo caso gli operatori sono in possesso della licenza e non sono quindi tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Qualora, tuttavia, nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo

⁵ Cf L. 44/1998, art. 21, c. 5.

⁶ Cf Nota 113015/RU/2017 ADM.

⁷ Cf Direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019.

di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita/somministrazione, l'attuale gestore ne deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Si precisa che l'eventuale modifica del legale rappresentante dell'ente non equivale a variazioni nella titolarità dell'esercizio.

Dovranno rivolgersi all'Ufficio delle dogane competente anche coloro che hanno smarrito o distrutto la licenza per richiedere un duplicato.

- c) I soggetti che hanno avviato l'attività di vendita di alcolici dopo il ripristino dell'obbligo di licenza. A decorrere dall'entrata in vigore del ripristino dell'obbligo di licenza alcolici (30 giugno 2019) la denuncia va presentata unitamente alla SCIA presso l'ufficio SUAP del comune in cui viene eseguita la vendita al minuto o la somministrazione di alcolici, seguendo le disposizioni locali in essere.
- d) Le attività di vendita di prodotti alcolici nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari. Secondo l'interpretazione dell'ADM se tali attività hanno carattere «temporaneo e di breve durata» non sono soggette all'obbligo di denuncia fiscale in quanto lo scopo di questo adempimento «di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale».

3. LE MISURE PER CONTRASTARE L'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Un'ulteriore novità introdotta dal Decreto Crescita⁸ riguarda alcune misure preventive che hanno lo scopo di contrastare l'evasione dei tributi locali. Nello specifico si prevede che l'ADM e, più in generale, gli enti locali competenti al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie alla vendita degli alcolici, devono procedere con il rilascio delle licenze solo dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. Quindi, essere in regola con le tasse, e poterlo dimostrare, diventa un requisito fondamentale per entrare in possesso della licenza alcolici.

⁸ D.L. 34/2019, art. 15-ter.

Modello utilizzabile per gli esercizi avviati nel periodo in cui l'obbligo della denuncia di attivazione della correlata licenza era stata sospessa

Marca da
bollo¹

ALL'AGENZIA DOGANE MONOPOLI
Ufficio delle dogane di _____
indirizzo _____
c.a.p. _____ Città _____

OGGETTO: DENUNCIA DI AVVENTURA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI
ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI
ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato
con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Il sottoscritto _____
(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
(Comune di nascita - se trattasi di cittadino/a nato/a all'estero, indicare lo Stato) (Prov.) (data di nascita)
codice fiscale _____ residente a _____
(Comune di residenza) _____ (Prov.)
indirizzo _____ (Via, Viale, ...) _____ (n° civico) _____ (c.a.p.)
in qualità di _____
(qualifica rivestita: titolare / rappresentante legale / procuratore generale o speciale di cui all'art. 63, comma 1 del D.P.R. n. 600/73)
della Ditta _____
(denominazione della Ditta/Società)
partita IVA _____
(Partita IVA/codice fiscale)
con sede _____ nel Comune di _____
(legale e/o amministrativa) _____ (Comune in cui ha sede legale/amministrativa la Ditta/Società) _____ (Prov.)
indirizzo _____
(indirizzo del domicilio fiscale: Via, Viale, ...) _____ (n° civico) _____ (c.a.p.)
recapito telefonico _____ indirizzo di posta elettronica _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____
la quale esplica attività di _____

DENUNCIA

l'avvenuta attivazione, in data _____, di un esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa
nel Comune di: _____

indirizzo _____
(indirizzo del domicilio fiscale: Via, Viale, ...) _____ (n° civico) _____ (c.a.p.)
tipologia dell'esercizio _____
codice ATECO _____

dove è rappresentato in qualità di rappresentante negoziale, da:

_____ (Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
(Comune di nascita - se trattasi di cittadino/a nato/a all'estero, indicare lo Stato) (Prov.) (data di nascita)
codice fiscale _____ residente a _____
(Comune di residenza) _____ (Prov.)
indirizzo _____ (Via, Viale, ...) _____ (n° civico) _____ (c.a.p.)
recapito telefonico _____ indirizzo di posta elettronica/PEC _____
come da atto di procura depositato presso la C.C.I.A.A. di _____ del _____

¹ Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono esenti dall'imposta di bollo in conformità all'art. 27bis della Tabella B allegata al D.P.R. 642/72.

CHIEDE

per l'esercizio sopraindicato, il rilascio della licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici di seguito elencati:

(Liquori, Acquaviti, Bevande alcoliche, Vino, Birra, Vini Aromatici, Vini Liquorosi, Profumi, ...)

Il sottoscritto , consapevole che la licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per l'esercizio dell'attività cui si riferisce vale ai soli fini fiscali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole altresì delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiera,

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- di aver riportato condanne penali per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche come di seguito indicato: _____;
- che la Ditta è in possesso di partita IVA n. _____ ed è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ ;
- che la Ditta ha presentato la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), per l'esercizio di _____ con avvio dell'attività a partire dal _____ ;
- che la vendita di prodotti alcolici non è ricompresa in altra attività esercitata;
- che la vendita di prodotti alcolici è ricompresa nell'attività di: _____ .

Il sottoscritto si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro i termini previsti dalla normativa di settore, ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella presente denuncia.

Si allega alla presente:

- una marca bollo¹ del valore corrente che sarà applicata sulla licenza;
- la copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del sottoscrittore (*solo nel caso in cui l'istanza non sia presentata all'Ufficio doganale personalmente dal sottoscrittore*).

Per eventuali comunicazioni riguardanti la presente denuncia potrà essere contattato anche:

indirizzo di posta elettronica _____ (Cognome) _____ (Nome)

Il sottoscritto dichiara di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

(firma per esteso e leggibile) ²

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di funzionario/a addetto/a ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta che la presente denuncia è stata sottoscritta in sua presenza dal/dalla summenzionato/a, la cui identità personale è stata accertata mediante l'esibizione del seguente documento di riconoscimento: _____ numero _____ rilasciato/a da _____ in data _____.

(Luogo e data)

(firma dell'addetto/a)

² La denuncia, se presentata personalmente dall'interessato/a, dovrà essere firmata in presenza del funzionario addetto previo accertamento dell'identità del sottoscrittore rilevabile dal documento in corso di validità, i cui estremi saranno riportati negli appositi campi (in calce all'istanza), unitamente alla data, timbro e firma apposti dal funzionario stesso.

CONTRATTO A TERMINE E CAUSALE: NECESSARIA ANCHE PER I RINNOVI IN SEDE PROTETTA

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, disciplinato dal decreto legislativo n. 81/2015 agli articoli 19 e seguenti, richiede dopo i primi dodici mesi di durata, e sempre in caso di rinnovo, l'apposizione di una causale, cioè di una motivazione.

Ricordiamo, a tal proposito, le modifiche introdotte lo scorso anno dal Decreto Dignità: «*Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria».*

L'articolo 19 citato, tenendo conto degli eventuali ulteriori limiti stabiliti in sede di contrattazione collettiva, anche aziendale, prevede altresì la possibilità di sottoscrivere un successivo contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dunque in "sede assistita". In buona sostanza, dunque, dopo i ventiquattro mesi di durata massima previsti per il contratto a tempo determinato e dopo l'eventuale ulteriore termine stabilito dalla contrattazione collettiva, è ancora possibile stipulare un contratto di dodici mesi. L'unica differenza rispetto ai precedenti contratti a termine sottoscritti tra le parti consiste nel fatto che la sottoscrizione deve avvenire dinanzi ad un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Proprio con riferimento a questa possibilità prevista dal Legislatore, è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con il Parere n. 8120 del 17 settembre 2019, in risposta ad una richiesta presentata dall'Ispettorato Interregionale di Milano, che aveva chiesto chiarimenti rispetto alla possibilità di sottoscrivere il contratto anche in assenza di una causale o in deroga

alle pause tra un contratto a termine e il successivo.

L'Ispettorato, attraverso il parere citato, ha confermato la necessità di una causale, da individuare ovviamente fra quelle precise dalla normativa sopra ricordata.

Inoltre, ha precisato che è necessario rispettare il c.d. *stop & go* di cui all'articolo 21 del decreto, secondo il quale il nuovo contratto deve avere inizio solo dopo un intervallo di dieci o venti giorni, a seconda che il precedente contratto a termine abbia avuto una durata inferiore o superiore ai sei mesi. Ciò a conferma del fatto che l'ulteriore contratto di dodici mesi rientra sicuramente nella categoria dei rinnovi, non essendo possibile una proroga del precedente contratto a tempo determinato non ancora arrivato a scadenza.

Ricordiamo, per mero scrupolo, che il mancato rispetto di questa interruzione fra i contratti (dunque qualora si proceda a stipulare un nuovo contratto a termine nei dieci o venti giorni successivi al precedente) implica la trasformazione del secondo rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato: trattasi pertanto di un termine perentorio, che potrebbe costituire un ostacolo qualora dovesse sussistere la causale di un evento significativo (che non ammetta dunque intervalli) oppure ancora nel caso di sostituzione di personale.

Il Parere dell'Ispettorato, peraltro, è in linea con la precedente Nota del 7 febbraio 2019 n. 1214, che all'ultimo capoverso già confermava la necessità di una causale: «...resta ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1».

L'intervento dell'Ispettorato non ha funzione certificatoria, ma meramente notarile: come noto, la certificazione ha lo scopo di garantire che il contenuto di un contratto corrisponda a quanto previsto e richiesto dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, al fine di garantire le parti e limitare le controversie in materia di lavoro (artt. 75 ss. D.Lgs. n. 276/2003). Ci si affida ad apposite commissioni di certificazione che operano sulla base di un proprio regolamento interno, trasmesso al Ministero del lavoro per una valutazione di conformità alle disposizioni di legge.

Nel caso di specie, invece, l'Ispettorato si limita solo a verificare la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto e la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso: è possibile scaricare il modulo dal sito dell'Ispettorato Nazionale (Modulo INL 19 – Istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato – vedi fac-simile).

Lo stesso articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 precisa che «in caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in con-

tratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione».

Il funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha il compito di verificare:

- la volontarietà dell'adesione delle parti, in modo particolare del lavoratore, alla stipula di un ulteriore contratto a tempo determinato;
- la presenza, nel contratto, di una motivazione/causale;
- il rispetto della durata massima del contratto assistito (non superiore ai dodici mesi);
- la mancanza di un precedente contratto assistito sottoscritto tra le medesime parti.

Quanto alla competenza territoriale, il contratto *de quo* va stipulato presso l'Ufficio del luogo ove il lavoratore presta la propria attività lavorativa.

In conclusione, gli elementi essenziali che connotano il contratto a termine assistito sono:

- presenza di una causale obbligatoria;
- possibilità di un solo contratto a tempo determinato assistito;
- durata non superiore ai dodici mesi e, se inferiore, impossibilità di prevedere proroghe, rinnovi o "prosecuzione di fatto";
- rispetto del c.d. *stop & go* sopra ricordato;
- corresponsione al lavoratore di una contribuzione addizionale dell'1,40%, più la maggiorazione dello 0,50% moltiplicata per il numero dei rinnovi effettuati (sono esclusi dal contributo addizionale i rinnovi dei contratti a termine per motivi sostitutivi).

In pratica, ad ogni rinnovo il datore di lavoro deve sommare alla precedente contribuzione maggiorata, pagata nell'ultimo contratto a termine, lo 0,50%, ottenendo così una crescita della contribuzione in virtù del numero di rinnovi effettuati tra le parti. Sul tema si veda anche la recente Circolare INPS n. 121/2019.

Ricordiamo infine che, qualora un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ricorra alla stipula di detto contratto, dovrà previamente ottenere la prescritta autorizzazione canonica, rivolgendosi ai competenti Uffici di Curia: sarà questa una buona occasione anche per confrontarsi circa l'opportunità di sottoscrivere un rinnovo contrattuale assistito, verificando al contempo la causale sottesa alla richiesta.

**MODULO ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DELLA DURATA
MASSIMA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

ai sensi art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018

All'Ispettorato Territoriale del Lavoro di _____

Via _____
CAP _____ Città _____ Prov. _____
Email _____
PEC _____

I sottoscritti _____ rappresentante legale
della società _____,
(C.F./PIVA _____) con sede in _____
via _____, tel. _____ e-mail _____,
in qualità di datore di lavoro, e _____
(C.F. _____) residente in _____
via _____, tel. _____
e-mail _____, in qualità di lavoratore,

CHIEDONO

congiuntamente, di essere convocati presso codesta Direzione Territoriale del Lavoro per
sottoscrivere, ai sensi art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018,
un ulteriore contratto a termine, precisando che quello ad oggi in essere tra gli stessi
scadrà in data _____.

A tal fine, allegano alla presente n. 3 copie del contratto da sottoscrivere e copia del/dei
precedente/i contratto/i a termine stipulati e indicano il seguente indirizzo di posta
elettronica _____ cui inoltrare la convocazione.

Luogo e data _____ Il datore di lavoro _____

Il lavoratore _____

Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, che l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le
modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul trattamento dei dati personali da me visionate".
L'informativa INL-GDPR03.19 è disponibile alla pagina web <https://bit.ly/2xfsAVK>.

Luogo e data _____ I dichiaranti _____

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.
Il presente modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo PEC di riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente.

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

Come sappiamo, il ricorso ai contratti a tempo determinato oltre la soglia dei dodici mesi è oggi reso difficile dall'introduzione delle causali previste dal c.d. Decreto Dignità.

Perciò gli operatori hanno cercato (e cercano) di trovare dei modi che non vadano comunque *contra legem* per aggirare la disposizione.

Una delle possibilità offerte proprio dal Decreto Dignità è il ricorso alla stipula dei contratti di prossimità, secondo la previsione contenuta nell'articolo 8 del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148.

Fin dalla approvazione della legge, i contratti di prossimità, tuttavia, sono stati visti con sospetto da parte di alcuni sindacati per il timore che simili contratti potessero contenere deroghe *"in peius"* sia rispetto alla contrattazione collettiva nazionale, per le materie non delegate, sia alle norme relative a istituti contrattuali particolarmente delicati.

I contratti di prossimità sono, infatti, contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale che – ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legge n. 138/2011 (conv. L. n. 148 del 14.9.2011) – «*operano anche in deroga alle disposizioni di legge [...] ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro*».

L'articolo 8 prevede i presupposti e i limiti per l'adozione di tali contratti.

Il primo limite (che potremmo definire "teleologico") è costituito dalle finalità – tassativamente individuate dalla norma – a cui tale contrattazione deve obbligatoriamente essere ispirata, vale a dire: «*alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività*».

Il secondo limite (che potremmo definire "oggettivo") riguarda invece

il contenuto delle intese, che «possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro» (con alcune eccezioni per le situazioni c.d. protette).

«Il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro» costituiscono a loro volta limite esterno invalicabile.

Il terzo limite (che potremmo definire “soggettivo”) concerne i soggetti abilitati alla sottoscrizione dei suddetti accordi, cioè le «associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011». In questo modo, tuttavia, gli accordi hanno effetto solamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai sindacati firmatari. Perché possano avere «efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati» è necessario un ulteriore requisito, vale a dire che la sottoscrizione avvenga «sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»: occorrerà quindi non la maggioranza dei lavoratori interessati, bensì la maggioranza dei sindacati presenti nell'ambito della negoziazione di riferimento.

Si permette, in breve, di consentire ampi margini di manovra alla contrattazione aziendale ma pur sempre in modo conforme a quanto stabilito dai CCNL e per meglio rispondere ai bisogni della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale.

Come abbiamo letto, dunque, i contratti a tempo determinato rientrano nelle materie sulle quali i contratti di prossimità possono intervenire in deroga alle disposizioni sia dei contratti collettivi nazionali, sia della normativa.

La rigidità della nuova impostazione “legale” del Decreto Dignità sulle causali (le motivazioni di alcune di esse sono, in molti settori, sostanzialmente inutilizzabili) ed il fatto che non sia stata data ai contratti collettivi la possibilità di definirne di ulteriori, stanno dunque spingendo le imprese a sottoscrivere accordi per superare tali limiti stringenti e in particolare dunque per superare il tetto dei dodici mesi senza l'apposizione di alcuna causale. Spesso, del resto, l'esigenza di deroghe viene anche dai lavoratori as-

sunti appunto a tempo determinato che alla scadenza dell'anno dall'assunzione vedono cessare il proprio rapporto di lavoro per essere sostituiti da altri lavoratori, in una sorta di "turn over della precarietà".

Ma quali sono gli aspetti della normativa che possono essere cambiati?

Nella sostanza, tutti, a cominciare proprio dall'allungamento del periodo massimo di "acausalità" del contratto a termine, all'introduzione di causalì diverse od aggiuntive rispetto a quelle legali, al numero delle proroghe, all'eliminazione o alla riduzione dello "stop and go", e così via. Con l'accordo di prossimità non si può invece derogare al contributo progressivo dello 0,50% che, se dovuto, va versato all'INPS ad ogni rinnovo, trattandosi di un contributo dovuto per legge ad un soggetto terzo rispetto alle parti che hanno sottoscritto il contratto.

Si potrebbe quindi concludere che è possibile recuperare tramite gli accordi di prossimità la disciplina antecedente il Decreto Dignità, che sicuramente consentiva un margine di flessibilità molto più ampio, eliminando l'obbligo di causale e i limiti temporali successivamente introdotti, anche con riferimento alla successione tra contratti a termine e di somministrazione a termine (che prima non era in alcun modo sanzionata).

Ciò, ovviamente, non potrà essere effettuato in maniera indiscriminata e arbitraria, ma dovrà trovare un preciso riscontro nelle finalità previste dall'articolo 8 del decreto legge n. 138/2011 (*in primis* la maggiore occupazione, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l'avvio di nuove attività). A questo proposito, si può osservare come spesso la negoziazione tra le aziende e le OO.SS., al fine di dare concretezza alla finalità di creare "maggiore occupazione", conduca ad accordi nei quali il superamento dei vincoli imposti dalla normativa del Decreto Dignità si accompagna all'impegno a stabilizzare una percentuale (spesso alta) dei lavoratori assunti a termine in forza degli accordi di prossimità.

Il Legislatore, infatti, sovertendo l'ordine delle "fonti del diritto" e affidando alla contrattazione collettiva il compito di derogare alla legge prevede una eccezione la quale comporta, comunque il rispetto dei limiti imposti dal Legislatore stesso: nell'accordo di prossimità, dunque, va, innanzitutto, individuato un "obiettivo di scopo" tra quelli previsti al comma 1: ad esempio, potrebbe essere coerente con la deroga, la "maggiore occupazione" a tempo indeterminato.

Il richiamo allo scopo non potrà essere generico ma andrà fissato un percorso ed una percentuale di stabilizzazioni dei contratti a termine che andrà rispettata se non si vorrà compromettere l'efficacia e la validità del contratto aziendale, le cui conseguenze, in caso di accertamento giudiziale che dovesse portare ad una dichiarazione di "non rispondenza" dello stesso rispetto all'obiettivo di scopo, sono facilmente immaginabili. In caso di contenzioso giudiziale, infatti, il giudice opererà un esame approfondito nella

forma e nel merito della c.d. "clausola di scopo", inserita nell'accordo, e del suo integrale rispetto.

Da ultimo, un ulteriore onere che incombe sul datore di lavoro è rappresentato dal deposito dell'accordo presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015 che recita: «*I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati*».

Il deposito dell'accordo pare opportuno e necessario in virtù del richiamo a "altre agevolazioni" che, nell'accordo di prossimità sui contratti a termine consistono nelle agevolazioni di natura normativa e cioè nella possibilità di derogare alla legge o alla contrattazione collettiva nazionale. Appare, quindi opportuno e necessario che i contenuti del contratto di prossimità siano portati a conoscenza degli organi periferici di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

AFFITTO SALE

Un recente chiarimento dell’Agenzia delle entrate¹ sul regime fiscale relativo all’affitto di spazi ci offre l’occasione per tornare su un tema quanto mai attuale per le parrocchie al quale, non a caso, abbiamo già dedicato due Guide operative².

Quanti hanno familiarità con la vita delle parrocchie sanno che le strutture parrocchiali sono normalmente utilizzate, non solo per le attività proprie (catechesi, incontri, attività ricreative e formative, momenti di aggregazione...), ma anche per attività e iniziative promosse e gestite da soggetti diversi ai quali le parrocchie offrono ospitalità, a volte per un legame ideale (le tante associazioni nate come evoluzione dei gruppi parrocchiali sportivi, caritativi, missionari, culturali), in altri casi in risposta a richieste del territorio (spesso dell’ente pubblico, normalmente il comune, ma anche realtà come i condomini) o di singoli (il professionista che chiede la palestra per il corso di ginnastica della terza età o la famiglia che chiede una sala per la festa di compleanno).

Se gli immobili vengono ceduti per tempi prolungati e – tendenzialmente – in via esclusiva (ad esempio gli impianti sportivi affidati all’associazione sportiva dilettantistica per tutto l’anno, la sala teatrale ceduta per alcuni anni ad una compagnia teatrale, una parte dell’oratorio concessa alla scuola comunale per l’intero anno scolastico) di norma la parrocchia stipula un contratto di comodato o di locazione, a seconda che l’uso sia accordato a titolo gratuito oppure oneroso.

¹ Risposta n. 318 del 25/7/2019.

² Allegate ai numeri 3 e 4 del 2011. Per una più ampia presentazione della disciplina civilistica si rinvia alla Guida operativa allegata ad exLege 3/2011.

1. LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DEGLI SPAZI PARROCCHIALI PER PERIODI BREVI

Quando gli ambienti e le strutture parrocchiali sono richiesti per poche ore, non importa se con cadenza regolare (per es. una serata ogni mese, oppure un pomeriggio ogni settimana) o *una tantum*, si tende a ritenere inutile o almeno esagerato regolare i rapporti tra le parti attraverso un documento scritto. Questo giudizio, però, sottovaluta i rischi che possono derivare alla parrocchia da tali concessioni, soprattutto sotto il profilo della responsabilità per gli eventuali danni occorsi ai partecipanti durante le attività ospitate.

È quindi necessario che anche questi utilizzi limitati nel tempo e/o estemporanei vengano regolarizzati attraverso una formale richiesta ed un consenso scritto della parrocchia ed è quanto mai opportuno che vengano accettate dai richiedenti le regole di comportamento cui la parrocchia ritiene di dover subordinare la concessione.

Naturalmente per formalizzare queste situazioni non è necessario utilizzare strumenti complessi, né appesantire di adempimenti burocratici i rapporti; è sufficiente che il richiedente presenti una richiesta scritta, completa di tutti gli elementi necessari (magari preparata su un *format* predisposto dalla parrocchia e scaricabile dal suo sito *internet*) e che sottoscriva per presa visione e approvazione un Regolamento dell'uso degli spazi.

Dalla richiesta dovrà risultare il soggetto richiedente, la data e gli orari nei quali si intende utilizzare gli spazi e il tipo di attività che si intende svolgere negli ambienti in modo che sia possibile disciplinare le attività che vengono svolte nelle strutture parrocchiali e ricondurre la responsabilità di tali attività ai soggetti ospitati.

Per la correttezza dei rapporti è decisivo poter identificare con precisione il soggetto che chiede di utilizzare gli ambienti parrocchiali. In molti casi l'individuazione è immediata e priva di qualsiasi incertezza (per es. il sindaco per l'amministrazione comunale, il legale rappresentante per l'associazione, l'amministratore per il condominio), altre volte, invece, la persona fisica che avanza la richiesta "rappresenta" un gruppo informale (per es. più famiglie che intendono organizzare la festa di compleanno dei rispettivi figli, oppure un gruppo di amici che chiede di poter utilizzare il campo di calcio). Quando la richiesta è presentata genericamente in "nome" di un gruppo informale, è opportuno che l'accordo sia concluso direttamente con la persona fisica che avanza la richiesta sottoscrivendo il modulo di richiesta e il Regolamento (alla fine di questo articolo sono riportati due esempi di Regolamento e di moduli per la richiesta e la concessione di spazi, uno più semplice, adatto agli utilizzi di sale e spazi non dotati di particolari strumentazioni o assoggettati a specifiche discipline, l'altro pensato per le sale della comunità e teatrali, ipotizzando un'attività di concessione non sporadica).

Importante anche conoscere in anticipo le attività che i terzi intendono organizzare negli ambienti parrocchiali, non solo per evitare ogni utilizzo sconveniente o anche solo inopportuno, ma anche per essere certi che gli ambienti richiesti siano adatti all’attività che si vuole realizzare. Ad esempio: una sala concessa per feste di compleanno di bambini piccoli non deve contenere pericoli, come specchi a parete, finestre troppo basse, giochi adatti a ragazzi più grandi; un salone di grandi dimensioni richiesto per realizzare uno spettacolo di fine anno della scuola comunale può essere concesso solo se in possesso delle previste misure di sicurezza e se sufficientemente capiente rispetto alla prevedibile affluenza di pubblico.

2. LA QUALIFICAZIONE CONTRATTUALE DELL’USO ONEROso DEGLI SPAZI PARROCCHIALI

Quando la concessione degli ambienti non avviene a titolo gratuito, ma è richiesto un pagamento diverso dal mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate³, occorre chiarire se l’accordo tra le parti costituisce un contratto di locazione⁴ oppure se si tratta di una prestazione di servizi.

2.1 L’uso oneroso di spazi per periodi brevi

La concessione di spazi in uso esclusivo o anche a tempo parziale⁵ a titolo di comodato può prevedere, senza che venga meno la gratuità del contratto, il diritto del proprietario a richiedere all’utilizzatore il pagamento di alcune spese effettivamente sostenute per l’uso dell’immobile da parte del comodatario (come le spese per l’illuminazione e il riscaldamento; vedi facsimile a pag. 63).

³ In tal caso la concessione avverrebbe a titolo di comodato che «è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito» (art. 1903 cod. civ.).

⁴ È «il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra parte una cosa mobile o immobile per un dato tempo» (art. 1571 cod. civ.). Sulle caratteristiche delle diverse forme di locazione si veda la Guida operativa allegata al n. 67 di questa Rivista.

⁵ Generalmente con la stipula di un contratto di comodato si conferisce l’utilizzo di un immobile in via esclusiva; possono tuttavia sussistere forme di comodato a tempo parziale, che prevedono l’utilizzo limitato ad alcune ore del giorno o ad alcuni giorni della settimana (tipico è il caso della concessione di locali parrocchiali o strutture sportive ad associazioni, che li utilizzano unitamente alla Parrocchia proprietaria seppur in momenti diversi).

Nel caso di concessioni a tempo parziale la documentazione dei costi, che evidentemente riguardano l’immobile nel suo insieme può risultare difficoltosa; per individuare la quota-parte di spese riferibili all’utilizzo, infatti, è necessario adottare dei parametri oggettivi e difendibili. Per calcolare il costo del riscaldamento, ad esempio, il parametro deve tenere conto della percentuale di elementi radianti collocati negli spazi concessi rispetto a tutti quelli ai quali la fattura si riferisce e del tempo di utilizzo.

Ovviamente questi calcoli possono essere fatti quando l’immobile viene concesso, seppure parzialmente, per periodi di tempo di una certa durata (ad esempio gli impianti sportivi concessi all’associazione tutti i pomeriggi, per un anno), mentre è difficile dimostrare l’oggettività dei parametri per utilizzi di poche ore (ad esempio: l’aula dell’oratorio usata due o tre ore dal condominio per una riunione o un pomeriggio da una famiglia per una festa di compleanno; gli impianti sportivi concessi per il tempo di una partita di calcio o di tennis; la sala polifunzionale utilizzata per la durata di una conferenza o uno spettacolo); in questi casi, perciò, qualunque cifra corrisposta dall’utilizzatore va qualificata come corrispettivo.

Inoltre, considerata la brevissima durata di questo tipo di utilizzi e tenuto conto che l’uso degli ambienti è completato necessariamente da una serie più o meno ampia di servizi (dovranno almeno essere accessibili, opportunamente arredati, ordinati, illuminati, riscaldati) è evidentemente difficile poter ritenere che questo tipo di concessione di spazi possa essere configurato come una locazione; si tratterà invece di un affitto, il cui corrispettivo non costituisce per la parrocchia un canone locativo ma il prezzo per l’erogazione di una prestazione di servizi.

2.2 L’uso oneroso di spazi completati da servizi

Si è in presenza di un’attività di prestazioni di servizi quando la concessione è caratterizzata dalla presenza di una serie di servizi accessori più o meno ampi che la parrocchia rende agli utilizzatori (arredamento, illuminazione, riscaldamento, pulizia, custodia, attrezzature, assistenza tecnica...) anche se la durata si protrae per più ore durante la giornata e se si ripete nel tempo (ad es. un certo numero di ore per uno o più giorni la settimana per un intero anno). Infatti è proprio la tipologia e la quantità dei servizi che vengono garantiti dalla parrocchia a non consentire di collocare la concessione tra le locazioni a tempo parziale e a doverla qualificare, invece, come un contratto che ha ad oggetto non direttamente e solo la concessione dell’uso dell’immobile, ma una prestazione di servizi nella quale è inglobato anche l’uso della struttura.

Se la prima situazione è sufficientemente facile da identificare qualche problema pone invece la seconda fattispecie; ci si può chiedere, ad esempio

se la concessione di aule ad una scuola di musica per cinque ore al giorno, quattro volte la settimana per il periodo da settembre a giugno sia da inquadrare come locazione a tempo parziale oppure come prestazione di servizio. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 318, citata in premessa, originata da un interpello nel quale una società chiede di conoscere il trattamento fiscale ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro della concessione di beni strumentali per uso didattico⁶. Più precisamente si tratta di alcuni locali opportunamente attrezzati per la realizzazione di corsi di formazione.

L’Agenzia delle entrate evidenzia gli elementi caratterizzanti contenuti nel contratto:

- si tratta della «concessione *in uso di aule didattiche opportunamente attrezzate, così come previsto dal sistema di riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione*»,
- è prevista la durata di un anno, rinnovabile salvo disdetta,
- viene assicurato l’utilizzo tutti i giorni della settimana, con esclusione della domenica, dalle ore 8 alle ore 20,
- sono concordati «una serie di oneri a carico del concedente, quali la predisposizione dei locali e l’installazione di pc collegato a videoproiettore con schermo e lavagna a fogli mobili, le connessioni telefoniche; la pulizia ordinaria degli spazi concessi; l’eventuale assistenza in laboratorio informatico da parte di un assistente tecnico, la presenza di un servizio di ufficio; la verifica sulla regolarità dell’uso degli spazi e concessione; la comunicazione tempestiva dell’eventuale sopravvenuta impossibilità a concedere *in uso le aule...*»,
- è fissato un corrispettivo commisurato alle ore di utilizzo.

Dall’analisi del contratto l’Agenzia delle entrate conclude «che con tale accordo il concedente non realizza un contratto di locazione immobiliare bensì un diverso contratto con il quale lo stesso mette a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare l’attività formativa».

Tale valutazione, tra l’altro, conferma la posizione che l’Amministrazione finanziaria ha espresso nella Circolare n. 12/E del 1° marzo 2007 nella quale, richiamando anche la giurisprudenza comunitaria⁷ chiarisce che «il contenuto tipico della locazione consiste nel conferire all’interessato, per

⁶ Va segnalato che il regime fiscale individuato dall’Agenzia delle entrate si applica alle parrocchie limitatamente all’ipotesi in cui la concessione degli spazi sia configurabile come prestazione di servizi e non anche nel caso in cui costituisca locazione dal momento che, di norma, queste sono escluse dal campo di applicazione IVA e assoggettate alla sola imposta di registro.

⁷ Cf Corte di Giustizia UE, Sez- V, Sentenza del 12.6.2003, C-275/01.

una durata convenuta e dietro corrispettivo, il diritto di occupare un immobile come se ne fosse il proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale diritto» e che allo stesso tempo è stato escluso che possano ricondursi all'ambito delle locazioni «i contratti che non hanno per oggetto la sola messa a disposizione passiva di una superficie o di uno spazio, anche se viene garantito al contraente il diritto di occuparlo come se ne fosse proprietario e di escludere qualsiasi altra persona dal beneficio di un tale diritto». Ne consegue che non sono qualificabili locazioni i «contratti che prevedono a carico del prestatore oltre all'obbligo di mettere a disposizione dell'altra parte uno spazio determinato anche l'obbligo di rendere servizi ulteriori che risultino qualificanti ai fini della causa del contratto e che non si sostanzino in semplici prestazioni accessorie alla locazione quali i servizi di portierato o altri servizi condominiali».

Pertanto – conclude la Circolare – nell'ambito di un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni «in cui la concessione di occupare alcuni spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare una prestazione complessa, non si è in presenza di una locazione» ma, come già chiarito nel passato⁸ è da ritenere «che una tale fattispecie realizza più propriamente di una prestazione di servizi generica».

3. IL REGIME FISCALE DELLA CESSIONE ONEROSA DI SPAZI

La concessione a fronte di corrispettivi di sale e spazi con le caratteristiche viste sopra configura per la parrocchia una prestazione di servizi – affitto di spazi attrezzati – e, quindi, un'attività commerciale.

3.1 Attività commerciale occasionale

Se l'attività è svolta sporadicamente (nel senso che la parrocchia affitta gli spazi non più di tre o quattro volte l'anno considerate complessivamente, indipendentemente che a richiederle sia sempre lo stesso soggetto) e/o con un ammontare complessivo di corrispettivi molto limitato, gli importi riscossi rilevano ai fini IRES come redditi diversi; devono essere indicati nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, Modello Unico. Le somme incassate vanno documentate rilasciando una semplice ricevuta agli utilizzatori (vedi *fac-simile* a pag. 64).

L'imponibile è costituito dai corrispettivi decurtati delle eventuali spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Nessun adempimento è invece richiesto ai fini IVA e IRAP.

⁸ Cf Ris. n. 381789 del 10.6.1980.

3.2 Attività commerciale abituale

Se, invece, l'attività non è sporadica costituisce attività d'impresa, con rilievo ai fini IRES, IVA e IRAP.

In questo caso la parrocchia deve rispettare tutti gli adempimenti fiscali previsti per le attività commerciali abituali che di seguito si elencano:

- richiedere il numero di partita IVA o denunciare la nuova attività se ne è già dotata in quanto svolge altre attività commerciali;
- provvedere all'iscrizione al REA o alla modifica dei dati se è già iscritta per le altre attività esercitate;
- rispettare gli adempimenti IVA: emettere fattura elettronica assoggettando il corrispettivo all'aliquota del 22%, registrare le fatture emesse e quelle eventualmente ricevute relative all'attività di affitto spazi, effettuare le liquidazioni periodiche e le dichiarazioni annuali;
- istituire la contabilità separata, semplificata ordinaria;
- presentare le dichiarazioni annuali IRES e IRAP ed effettuare i versamenti eventualmente dovuti.

Va inoltre tenuto presente che per le parrocchie della Diocesi di Milano l'avvio di attività commerciali è considerata un atto di straordinaria amministrazione e che, pertanto, è necessario chiedere ed ottenere la autorizzazione dell'Ordinario.

3.3 La concessione di spazi "commerciali"

Se gli spazi concessi in uso sono quelli nei quali già si svolgono attività commerciali (ad esempio il locale del bar, il salone del cine-teatro) il corrispettivo richiesto viene "attratto" all'attività commerciale e costituisce *sempre reddito d'impresa*; la prestazione deve essere fatturata con IVA, annotata nel registro IVA e nella contabilità ai fini IRES e IRAP e inclusa nel reddito d'impresa dell'attività commerciale svolta nei locali ceduti in affitto.

CARTA INTESTATA DELLA PARROCCHIA

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI

1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto parrocchiale;
2. l'uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti;
3. sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove sono stati fissati appositi supporti e/o ganci;
4. la Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all'ingresso delle persone che intendono accedere agli ambienti concessi in uso;
5. la responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano all'attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all'organizzatore/richiedente;
6. la custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è assunta dalla Parrocchia ma dall'organizzatore/richiedente;
7. il richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo;
8. gli ambienti devono essere riconsegnati entro l'ora indicata nel modulo di richiesta e in condizioni tali da poter essere subito utilizzati;
9. al termine dell'utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (passare la scopa), al riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi;
10. la spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l'area ...; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal richiedente;
11. l'osservanza delle norme relative al diritto d'autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle norme a protezione dell'inquinamento acustico compete al richiedente;
12. gli automezzi non possono accedere nel cortile dell'Oratorio.

MODULO DI PRENOTAZIONE

Il sottoscritto ..., residente a ..., in via ..., tel. ..., mail, ..., a conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare la sala ... il giorno ... dalle alle ore ... alle ore ... per

Il Richiedente

ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

Con la presente si accoglie richiesta presentata da ... di utilizzare la sala ..., il giorno ... dalle alle ore ... alle ore

Il Parroco

[Carta intestata della Parrocchia – indicazione del legale rappresentante e della Partita IVA della Parrocchia]

REGOLAMENTO PER L'USO DI SPAZI PARROCCHIALI

Premesso che:

1. la Parrocchia di ... è proprietaria della Sala denominata ... (Sala), sita in via/p.za ...; l'accesso per il pubblico è in via/p.za ...; quello di servizio è in via/p.za ...,
2. si intende Richiedente/Utilizzatore colui che presenta la richiesta di uso,
3. si intende Responsabile della Sala, per conto della Parrocchia, il sig.,
4. si intende per Tempo d'uso le fasce orarie in cui la Sala è messa a disposizione del Richiedente/Utilizzatore,
5. la Sala dispone di ... e di ambienti di servizio come precisato dalla planimetria allegata alla lettera A,
6. la Sala è dotata [di Certificato Prevenzione Incendi n ... rilasciato/rinnovato in data ...; è altresì dotata] delle certificazioni tecniche allegate alla lettera B,
7. la Sala è dotata delle seguenti attrezzature e impianti, le cui schede tecniche sono indicate alla lettera C,
8. la Parrocchia ha attivato le polizze assicurative inerenti l'immobile indicate alla lettera D,
9. tutti coloro che per qualsiasi motivo accedono alla Sala durante il Tempo d'uso devono essere rispettosi del luogo e del contesto parrocchiale.

Tenuto conto che:

in caso di prima prenotazione occorre consegnare/allegare copia del documento di identità dell'Utilizzatore/Richiedente (qualora si tratti di persona giuridica, anche copia dello statuto e indicazione del legale rappresentante titolare del potere di firma).

Condizioni per l'uso della Sala

1. Il Richiedente/Utilizzatore si impegna:
 - a) ad utilizzare la Sala solo per l'attività/iniziativa specificata nella Richiesta e autorizzata dalla Parrocchia in sede di conferma,
 - b) ad osservare e far osservare le normative vigenti inerenti l'attività/iniziativa e il presente Regolamento,

- c) ad osservare e far osservare quanto specificamente concordato con il Responsabile della Sala,
 - d) a custodire la Sala e gli impianti/attrezzature per tutto il Tempo d'uso, come meglio precisato in seguito,
 - e) a non utilizzare impianti e attrezzature non compatibili con la Sala e con le attrezzature e gli impianti tecnici ivi presenti,
 - f) a risarcire la Parrocchia per i danni a cose (immobile, arredi, impianti e attrezzature) che si verificano, o sono causati, durante il Tempo d'uso,
 - g) a rispondere dei danni provocati alle persone (compresi gli spettatori) durante il Tempo d'uso,
 - h) a mantenere indenne la Parrocchia da qualsiasi danno causato a beni o persone da coloro che partecipano o che comunque accedono alla Sala durante il Tempo d'uso,
 - i) a custodire i minorenni che accedono alla sala durante il Tempo d'uso.
2. La Parrocchia:
- a) non assume alcun impegno e non esercita alcuna vigilanza in riferimento alle persone che accedono o vogliono accedere alla Sala durante il Tempo d'uso,
 - b) non assume alcun impegno in riferimento alla custodia dei beni dell'Utilizzatore/Richiedente o di terzi che accedono alla Sala per qualsiasi motivo,
 - c) non assume alcun impegno di custodia dei minorenni che accedono alla Sala durante il Tempo d'uso.
3. La Parrocchia si impegna a consegnare la Sala pulita e nelle condizioni idonee affinché il Richiedente possa utilizzarla per realizzare la propria attività/iniziativa (attrezzature funzionanti).
4. Il corrispettivo per l'uso della Sala comprende anche i seguenti servizi assicurati dalla Parrocchia
5. Il Richiedente/Utilizzatore si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto alle seguenti scadenze La parrocchia rilascerà contestualmente apposita fattura.
6. La Parrocchia si riserva il diritto di incaricare un proprio collaboratore tecnico affinché sia presente nei tempi in cui la Sala è concessa in uso al Richiedente.
7. La compilazione della scheda di prenotazione debitamente sottoscritta vale anche come accettazione integrale del presente Regolamento.

Condizioni economiche

1. Il prezzo giornaliero (oppure: orario) per l'uso della sala è pari ad euro ... (IVA inclusa).

MODULO DI RICHIESTA DELLA SALA

Il sottoscritto ... residente a ..., in via ..., cod. fisc./P.IVA,
in qualità di

[eventuali dati della persona giuridica; è necessario allegare lo Statuto
e la carta d'identità del legale rappresentante]

tel....., mail.....:

CHIEDE DI POTER UTILIZZARE

la Sala secondo il seguente calendario (Tempo d'uso)

il giorno dalle ore alle ore

il giorno dalle ore alle ore

il giorno dalle ore alle ore

per svolgere solo l'attività

si impegna a pagare (con bonifico o assegno) il corrispettivo comples-
sivo pari ad euro (IVA inclusa) con le seguenti scadenze

.....

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limi-
tato a poter dar corso alla presente richiesta,

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per per-
mettere alla parrocchia, Titolare del trattamento, di poter dar
corso alla richiesta di poter utilizzare la struttura sopra indicata e,
dunque, l'eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedi-
sce alla medesima di accogliere la presente richiesta,

letta e ricevuta l'*Informativa Privacy*, il sottoscritto prende atto di quan-
to sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla
lett. c) dell'*Informativa*.

Luogo, data

Il Richiedente

Il Parroco

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana 2018, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è [...] (oppure Parrocchia o Ente Ecclesiastico che sottoscrive il contratto di lavoro, collaborazione, locazione, comodato ...), con sede in ..., CF ..., legalmente rappresentata da ... domiciliato per la carica in

2. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario per poter dar corso alla richiesta di cui sopra (art. 6, lett. b), GDPR) e per adempiere gli obblighi legali (art. 6, lett. c), GDPR).

3. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

4. Ambito di comunicazione e diffusione

Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il contratto o altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi.

5. Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

6. Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al Titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano «*l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*

Tali dati sensibili potranno essere trattati solo nei limiti e per le finalità previste dall'art. 2, lett. b), GDPR (ad es. appartenenza ad enti con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali).

7. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, i suoi diritti tra i quali ricordiamo:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di *marketing* diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare, al seguente indirizzo mail ...

Ricevuta rimborso spese documentate (comodato)

- ➔ redigere in duplice copia
- ➔ su carta intestata della parrocchia
- ➔ numerare progressivamente ricominciando da 1 ogni anno

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia, con sede nel Comune di, prov., C.F.:,

DICHIARA

di ricevere dal sig. [nella sua qualità di della società], con domicilio/sede in, prov., via n., C.F. [o P. IVA], la somma di euro (.....) per l'utilizzo di durante il periodo

L'importo costituisce rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate come nel prospetto allegato.

_____ lì _____

timbro e firma

Ricevuta corrispettivo affitto (prestazioni di servizi occasionale)

- ➔ redigere in duplice copia
- ➔ su carta intestata della parrocchia
- ➔ numerare progressivamente ricominciando da 1 ogni anno

Il sottoscritto, Parroco pro tempore e legale rappresentante della Parrocchia, con sede nel Comune di, prov., C.F.:,

DICHIARA

di ricevere dal sig.
[nella sua qualità di della società],
con domicilio/sede in, prov., via
n., C.F. [o P. IVA],
la somma di euro (.....) per l'affitto di
..... durante il periodo

_____ lì _____

timbro e firma

IL DIRITTO DEGLI INFANTI DI RICEVERE I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa (cf canoni 226 § 2 e 793 § 1).

Questa affermazione del Codice di diritto canonico si specifica poi, in modo particolare, per i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, che i fanciulli, acquisito l'uso di ragione, sogliono ricevere nell'età scolare, dopo aver ricevuto il battesimo.

Il Codice stabilisce che i genitori hanno l'obbligo di provvedere che i loro bambini siano battezzati entro le prime settimane. Al più presto «*dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente*» (can. 867 § 1). «*Per battezzare lecitamente un bambino si esige: 1° che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano...*» (can. 868 § 1). La norma si fonda sul ruolo educativo proprio dei genitori cristiani, che sono i responsabili del primo incontro del figlio con la Chiesa. Tale responsabilità è talmente cogente che i genitori cattolici che danno i loro figli da battezzare e/o educare in una religione acattolica, possono essere puniti con una censura o altra giusta pena (cf can. 1366).

Nel caso di matrimoni misti, il canone 1125, ovviamente, vincola il solo genitore cattolico ad impegnarsi per il battesimo e l'educazione cattolica dei figli nati dal matrimonio, per quanto è in suo potere. A lui si richiede, cioè, di compiere ogni sforzo per giungere al battesimo e all'educazione cattolica dei figli, ovviamente nel rispetto del pari diritto del coniuge acattolico.

I fedeli hanno poi l'obbligo di ricevere tempestivamente il sacramento della confermazione. I genitori, che hanno il dovere di preoccuparsi dell'iniziazione cristiana dei loro figli (*Ordo Confirmationis*, 3) devono provvedere affinché i loro figli, bene istruiti, accedano a tempo opportuno alla confer-

mazione (cf can. 890).

È dovere dei genitori provvedere che i figli battezzati che hanno raggiunto l'uso di ragione ricevano la prima Eucaristia, premessa la confessione sacramentale (cf can. 914).

Per contro il diritto stabilisce che i ministri sacri non possano negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto proibizione a riceverli (cf can. 843 § 1).

Gli stessi ministri sacri hanno il dovere di curare che i fanciulli che chiedono i sacramenti siano preparati a riceverli mediante la dovuta evangelizzazione e formazione catechistica (cf can. 843 § 2).

Il canone 842 § 2 afferma che «i sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana». L'unitarietà dei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana indica che il fondamento della condizione di fedele non è soltanto il battesimo, ma anche la confermazione e l'Eucaristia.

Mentre l'unità dei tre sacramenti in questa successione è mantenuta temporalmente in caso dell'adulto (cf can. 866), ai bambini, invece, i tre sacramenti sono conferiti in momenti diversi e con una diversa successione per ragioni storiche e pastorali. Per loro la piena iniziazione cristiana si realizza in un cammino progressivo e comunitario.

Ma cosa succede se due genitori sono in disaccordo sulla richiesta del battesimo del loro figlio? O se due genitori che, successivamente alla richiesta concorde del battesimo per il loro figlio, si sono in seguito separati e o non sono più d'accordo sulla continuazione del cammino catechistico?

Può la Chiesa accettare la richiesta di un solo genitore e, magari anche con la palese opposizione dell'altro, procedere all'iscrizione alla catechesi, che conduce al completamento dell'iniziazione cristiana, che implica la ricezione della penitenza, confermazione e prima Eucaristia?

La prassi pastorale suggerisce, evidentemente, di procedere con la richiesta di entrambi i genitori o, almeno con la conoscenza e non opposizione dell'altro, che consti al parroco responsabile della ammissione ai sacramenti o attraverso un colloquio personale coi genitori o con uno scritto liberatorio.

A questo proposito sarebbe, a mio parere, quanto mai opportuno che ogni parrocchia preveda in forma scritta la richiesta di battesimo e della successiva iscrizione alla catechesi da parte dei genitori.

Infatti, tra i libri parrocchiali obbligatori in ogni parrocchia, solo sul Registro degli atti di battesimo è prevista esplicitamente la firma dei genitori (oltreché dei padrini e madrine) e non su quello dei cresimati e delle prime comunioni.

Solo in questo modo si potrà essere certi della volontà di entrambi di voler procedere alla ricezione dei sacramenti in questione.

Se un solo genitore si presenta al parroco per la richiesta del battesimo per il proprio figlio infante, questi ha il dovere di accertare, ove possibile, il consenso esplicito (o, almeno, la non opposizione) dell'altro. In caso di forte contrasto o opposizione motivata, il parroco ha il diritto di differire l'amministrazione del sacramento, fino al raggiungimento di un grado sufficiente di fruttuosa celebrazione del battesimo.

Differire non significa rifiutare. Ha il valore pedagogico di tempo necessario per la riscoperta del valore del battesimo e dell'importanza di dare quelle adeguate garanzie in mancanza delle quali vi è l'obbligo del rifiuto del battesimo.

Se, una volta celebrato il battesimo, sorgono contrasti tra i genitori per l'iscrizione al catechismo e/o la ricezione degli altri due sacramenti dell'iniziazione cristiana, dato il carattere strettamente unitario dei tre sacramenti sopra ricordato, occorrerebbero, a mio parere, delle serie motivazioni da parte dei genitori per non completare il ciclo unitario della stessa celebrazione.

SEPARAZIONE LEGALE E DIVORZIO

La legislazione italiana prevede la possibilità di far cessare gli effetti civili del matrimonio. Nel nostro ordinamento fra le principali cause di divorzio vi è la separazione.

Spesso la decisione viene condivisa fra i coniugi ma altre volte si è costretti a subirla ed altre ancora si è costretti ad assumerla.

La separazione legale è il provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, stabilendo altresì le condizioni per l'affidamento dei figli minori, ove presenti, l'assegnazione della casa familiare e l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro e da parte di un genitore in favore dei figli.

Esistono due tipi di separazione legale quella consensuale e quella giudiziale.

1. SEPARAZIONE CONSENSUALE

Vi è la separazione consensuale allorquando i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il tribunale prenda atto della loro volontà che, dunque, viene omologata se non ritenuta *contra legem* o pregiudizievole al preminente interesse dei figli.

Gli accordi dei coniugi potranno interessare sia la regolamentazione dei rapporti con i figli che l'assegnazione della casa familiare, sia la definizione di ogni situazione patrimoniale che la previsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole economicamente e a favore dei figli minori.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'evoluzione sociale delle dinamiche familiari e l'affermarsi delle pari opportunità hanno influenzato il contenuto degli accordi separativi.

Col tempo, infatti, si assiste ad una riduzione della previsione di asse-

gni di mantenimento in favore del coniuge più debole, generalmente la moglie, poiché le donne lavoratrici sono in numero crescente; si assiste, inoltre, ad una riduzione di richieste di collocamento prevalente dei figli presso la madre a seguito del maggiore coinvolgimento dei padri nell'accudimento dei figli; fa capolino, infine, la richiesta di mantenimento diretto in presenza di eguali tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore ed eguale capacità reddituale dei coniugi o di collocamento prevalente di un figlio presso un genitore e dell'altro figlio presso l'altro genitore.

Si precisa che generalmente il contributo al mantenimento trae origine dalla necessità di garantire ai figli il diritto di veder deputate alle loro esigenze risorse analoghe o equivalenti a quelle loro dedicate nel corso della convivenza familiare e a non subire, quindi, conseguenze economiche dalla separazione dei genitori.

Difatti la previsione condivisa di un mantenimento diretto potrà essere, quantomeno, presa in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui non evidensi la disparità di posizione economica dei genitori, poiché ciò altrimenti potrebbe comportare ripercussioni sulla qualità della relazione genitoriale e potrebbe non essere ritenuta omologabile poiché contraria all'interesse del minore.

Ciò posto, qualora effettivamente vi siano le condizioni per stabilire eguali tempi di permanenza presso entrambi i genitori, oppure che l'un figlio sia collocato prevalentemente presso un genitore e l'altro presso l'altro genitore, si ritiene comunque opportuno prevedere un assegno di mantenimento a favore dei figli a carico del genitore economicamente più forte laddove le capacità reddituali dei coniugi siano sperequate, al fine di evitare che la medesima sperequazione si ripercuota sul minore durante la permanenza dello stesso presso il genitore più debole.

L'evoluzione dei tempi, infatti, ha innovato anche il regime di affidamento dei figli che oggi, con l'introduzione della legge n. 54/2006 *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* è di regola un regime condiviso e solo in casi particolari potrà essere esclusivo in favore del coniuge convivente con il minore.

Conseguentemente negli accordi separativi le parti oggi devono prevedere l'affidamento condiviso ed i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di essi e, alla luce della nuova formulazione dell'articolo 337-ter, comma 4 del codice civile, un assegno di mantenimento a carico del genitore non convivente in favore del figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente.

Con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, all'articolo 12 del Capo III, sono state introdotte, inoltre, novità riguardanti la separazione consensuale, per cui i coniugi che intendano separarsi consensualmente possono scegliere di presentare la domanda

congiunta al tribunale competente (ove almeno una delle parti abbia la residenza o il domicilio); oppure intraprendere la procedura di negoziazione assistita ove ogni coniuge dovrà avere un proprio difensore; oppure optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza solo nel caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti.

2. SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La separazione legale, allorquando non sia possibile concordare i termini di un accordo, può essere anche giudiziale in cui è il tribunale a decidere, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

La riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge n. 151 del 1975, ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell’altro coniuge come unico presupposto della separazione. Prima della riforma infatti, la separazione poteva essere pronunciata solo per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell’altro, mentre ora anche il coniuge il cui comportamento ha creato l’impossibilità di proseguire la convivenza può richiedere la separazione, anche contro la volontà dell’altro coniuge. Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio, qualora provato in corso di causa.

Il Presidente alla prima udienza di comparizione, udite entrambe le parti, adotta i provvedimenti immediati ed urgenti che per lo più riguardano l’affidamento ed il collocamento dei figli, il loro mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, se di pronta ed evidente soluzione dispone anche in ordine al mantenimento del coniuge più debole economicamente. Questa ordinanza è reclamabile presso la Corte di Appello. Terminata l’istruttoria il giudice potrà confermare i provvedimenti urgenti già assunti oppure modificarli in base a quanto emerso in giudizio.

Con riferimento all’affido dei figli minori il giudice valuta prioritariamente la possibilità che restino affidati ad entrambi i genitori, posta l’introduzione del regime di affido condiviso, oppure in ipotesi residuali stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. In casi di particolare disinteresse ed assenza comprovata di un genitore rispetto alla vita, agli interessi, alle inclinazioni, nonché alla cura e gestione del figlio minore, dopo un’attenta attività istruttoria, il giudice se del caso, potrà decidere eventualmente per un affido cosiddetto super esclusivo (che non corrisponde ad una revoca della potestà

genitoriale), ove tuttavia il genitore escluso dall'affido dovrà comunque monitorare sul corretto esercizio della responsabilità da parte del genitore affidatario.

Con riferimento al mantenimento dei figli il giudice decide secondo legge: ciascuno dei genitori, infatti, vi è tenuto in misura proporzionale al proprio reddito (comma 4 dell'art. 337-ter c.c.).

Il giudice, pertanto, stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio prima della separazione, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento, come già accade, viene automaticamente adeguato agli indici Istat.

Il minore deve, pertanto, vedersi assicurato tutto ciò che è necessario al soddisfacimento dei suoi bisogni secondo il tenore di vita mantenuto in precedenza.

Si è escluso, peraltro, che il regime dell'affidamento condiviso comporti in modo automatico che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle esigenze dei figli minori. Il principio del mantenimento deve essere applicato, dunque, tenendo conto dei parametri indicati dall'articolo 337-ter del codice civile.

Come già sopra riferito, invero, anche ove fosse disposto il collocamento paritario, si potrebbe giustificare ugualmente la richiesta di un assegno di mantenimento, soprattutto in considerazione degli ultimi due parametri del comma 4 dell'articolo 337-ter. Dunque, nel caso in cui le risorse economiche dei genitori fossero assolutamente sproporzionate, dovrebbe essere disposto un maggiore contributo al mantenimento dei figli a carico del coniuge più facoltoso.

Ma ai fini della determinazione del mantenimento dei figli la parte innovativa dell'articolo 337-ter, comma 4 del codice civile è da considerare nell'ultimo elemento indicato dalla norma, la valorizzazione del lavoro di cura e casalingo svolto da ciascun coniuge; con siffatto riconoscimento, invero, viene superato in ossequio all'evoluzione dei tempi e delle dinamiche sociali, la tradizionale distinzione secondo cui solo il lavoro professionale è retribuito, mentre quello domestico non è retribuito e quindi non è adeguatamente riconosciuto. La norma dispone, quindi, che il giudice effettui una valutazione economica della cura e dei compiti domestici che poi dovrà incidere sulla determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore che non vi adempia. Infatti, la corresponsione dell'assegno è improntata ad un principio di proporzionalità che deve intendersi non in termini meramente reddituali, ma come criterio di adeguatezza rispetto all'effettiva

presenza, sia in termini affettivi che economici, del genitore nella vita quotidiana dei figli.

Il mantenimento stabilito per i figli minori, ciò vale anche in caso di separazione consensuale, non cessa automaticamente al compimento della maggiore età se al contempo non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica; invero, il genitore sebbene separato o divorziato ha comunque l'obbligo di assecondare indole, inclinazioni e propensioni del figlio, dunque anche garantirgli il diritto allo studio o l'avvio ad una professione sostenendolo economicamente, salvo evidente inerzia del figlio stesso.

Solo in tal caso il genitore potrà rivolgersi al giudice per richiedere un provvedimento di revoca dell'obbligo di mantenimento, provandone le ragioni a supporto.

Nelle statuzioni della separazione, il giudice può, inoltre, prevedere in favore dei figli maggiorenni, ma non ancora indipendenti economicamente, sempre se la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico a carico del genitore con lo stesso non convivente.

Oltre ad un assegno mensile a titolo di mantenimento il giudice stabilisce la misura in cui ciascun coniuge dovrà contribuire alle cosiddette spese extra assegno la cui individuazione per anni ha dato adito a lunghi e farraginosi procedimenti giudiziari, tanto che ormai molti tribunali, fra cui anche quello di Milano, hanno adottato linee guida in gran parte dirimenti.

Inoltre, quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrono le condizioni, ciò poiché con la separazione il vincolo matrimoniale non viene sciolto e permane in capo ai coniugi l'obbligo di solidarietà.

Resta inteso che a prescindere dagli accordi raggiunti fra i coniugi in costanza di matrimonio in ordine al fatto che la moglie, ad esempio, non lavori per dedicarsi alla cura dei figli e della casa, con la separazione è au-spicabile che la donna abile al lavoro, in età da lavoro e con un titolo d'istruzione o professionale spendibile, posto il sostegno economico del marito nella fase iniziale, trovi un'occupazione che le consenta giustamente un regime di vita più dignitoso rispetto a quello che potrebbe condurre facendo affidamento sul solo assegno di mantenimento.

Il giudice dispone anche in ordine all'assegnazione della casa familiare. Il godimento della casa acquistata dalla famiglia è attribuito, evidentemente, ad uno solo dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e pertanto, di solito, essa rimane assegnata al coniuge presso il quale i figli sono collocati in via prevalente.

La casa, invero, segue i figli poiché è a questi che, in costanza di sepa-

razione, bisogna garantire la permanenza in un ambiente familiare ed ove risiede il centro dei loro interessi. Nell'assegnazione della casa familiare il giudice deve considerare anche le condizioni economiche dei coniugi.

Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva *more uxorio* (come in un rapporto di coniugio) o contragga nuovo matrimonio.

Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare.

Se, invece, non ci sono figli la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è in comproprietà fra i coniugi, essi stessi o il giudice decidono a chi assegnarla anche tenuto conto della diversa capacità reddituale dei due, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.

2.1 L'affido condiviso

Attesa la rilevanza dell'argomento conviene svilupparlo in modo maggiormente analitico.

Ebbene, la legge n. 54/2006 ha introdotto, come già anticipato, il regime di affido condiviso e con esso il concetto di bi-genitorialità volto a garantire l'effettività del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche a seguito della loro separazione.

Fino a tale momento, dalla riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975, vigeva invece la regola dell'affido mono genitoriale dei figli interpretata quasi sempre nella prassi come affido esclusivo alla madre ove prevalentemente i figli venivano collocati, in quanto genitore deputato naturalmente alla cura ed all'accudimento degli stessi; solitamente il padre usciva di casa ed il suo rapporto con i figli veniva scadenzato dalla regolamentazione del diritto di visita che si riduceva ad incontri fugaci e radi. Siffatta limitazione aveva come conseguenza che tutta la cura e gestione dei figli gravasse esclusivamente sulla madre e sulla sua organizzazione di vita e lavorativa.

La legge che ha introdotto l'affido condiviso, invero, recependo il principio della bi-genitorialità come diritto fondamentale del minore, già sancito dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 1989 ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991, ha modificato tale stato di cose.

Difatti con il comma 2 dell'articolo 155 del codice civile ha previsto il criterio prioritario della valutazione dell'affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell'affidamento condiviso.

L'affido condiviso non deve essere inteso come divisione matematica fra i genitori dei compiti di cura ed accudimento dei figli, bensì come conservazione in capo a ciascuno di essi delle proprie responsabilità.

In tale ottica anche il genitore che esce di casa deve mantenere un ruolo attivo nell'esercizio della responsabilità genitoriale e conseguentemente viene previsto un regime di permanenza dei figli presso di lui più ampio e costante.

Il regime di affido condiviso, invero, prevede la ripartizione tra i genitori dei compiti di cura ed educazione dei minori, non essendo necessaria ovviamente la parità di permanenza dei figli con ciascun genitore né la dualità della residenza.

Invero l'articolo 316 del codice civile recita «*Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli*».

In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può anche stabilire che, su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eser-citino separatamente la responsabilità.

L'impianto della legge n. 54 del 2006 è stato sostanzialmente mante-nuto dal decreto legislativo n. 154 del 2013 che, in seguito alla riforma dell'i-stituto della filiazione, ha abrogato l'articolo 155 del codice civile sostituen-dolo con l'articolo 337-ter del codice civile.

Ancora una volta viene affermato che la ripartizione dei compiti genitoriali si riflette nell'esercizio della responsabilità genitoriale che deve essere esercitata da entrambi (art. 337-ter, comma 3), anche se opportunamente la stessa norma prevede che il giudice possa stabilire che la responsabilità genitoriale venga esercitata separatamente per le questioni di ordinaria am-ministrazione; ovverosia, può essere concesso a ciascun genitore di adottare autonomamente le decisioni di natura routinaria.

Va sottolineato, però, che l'articolo 337-ter, comma 3, privilegia in materia di affidamento la soluzione concertata tra i genitori; infatti, il giudice deve prendere atto degli accordi dei genitori, purché non siano in contrasto con l'interesse superiore dei figli.

La riforma pertanto, recependo quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ha evidenziato la centralità del minore ed il suo superiore interesse, rivoluzionando così la prospettiva giuridica sino a quel momento seguita, tanto che nei processi che coinvol-gono gli interessi dei minori è diventato necessario che questi siano ascolta-ti dal giudice, sebbene con tutte le garanzie del caso.

In tale ottica di cambiamento e per sottolineare l'importanza del ruolo dei genitori, il Legislatore con la legge n. 219/2012 ed i successivi decreti attuativi, oltre a parificare sotto ogni aspetto i figli nati da genitori sposati e quelli nati da genitori non coniugati, ha sostituito il concetto di potestà dei genitori con quello di responsabilità dei genitori, si passa da figli soggetti alla potestà dei genitori, alla responsabilità dei genitori verso il figlio.

A tal fine il Decreto Filiazione n. 154/2013 con il nuovo articolo 315-

bis del codice civile "Diritti e doveri del figlio" riconosce una maggiore centralità al ruolo del minore sia all'interno del processo estendendo, appunto, la possibilità di ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i genitori introducendo e nel contempo rafforzando il concetto di responsabilità genitoriale.

La rivoluzione dunque è consistita nel realizzare il diritto del minore, nato sia dentro che fuori dal matrimonio, a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la disgregazione del nucleo, cosicché il principio della bi-genitorialità non sia inteso come legittima rivendicazione del genitore bensì come diritto del figlio di ricevere accudimento da entrambi i genitori.

Il giudice, tuttavia, ex articolo 337-quater del codice civile, può stabilire l'affidamento dei figli a un solo genitore quando l'affidamento all'altro coniuge venga valutato come contrario all'interesse del minore, ciò posto le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate ugualmente da entrambi i genitori.

Il genitore cui i figli non sono affidati ha, tuttavia, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Di sicuro una situazione di mera conflittualità tra genitori non è di per sé sufficiente a disporre un affido esclusivo, tranne nel caso in cui il grado di litigiosità sia talmente elevato da non consentire di trovare un accordo tra genitori anche sulle cose più banali. L'analisi del caso concreto al fine di individuare l'interesse o meno del minore ad una delle due forme di affidamento è, pertanto, rimessa al giudice che, punto, dispone dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'articolo 337-octies del codice civile.

Peraltro, se la domanda risulta manifestamente infondata, rivelandosi pretestuosa e strumentale, il giudice può trarre argomenti di prova ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, dunque anche in punto di affidamento, nonché valutare la responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

Posto l'affidamento condiviso molti sono i dubbi su quali decisioni si possano assumere in modo disgiunto e quali siano da intendersi di maggiore interesse e dunque da adottarsi congiuntamente.

L'articolo 337-ter, comma 3 del codice civile dispone che «*la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo [...] In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice».*

Di norma le decisioni di ordinaria amministrazione che possono essere assunte disgiuntivamente per garantire l'immediatezza che a volte esse richiedono sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei

figli. Esse, invero, non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate *ab origine*.

Possono essere considerati, ad esempio, atti di ordinaria amministrazione ex articolo 320 del codice civile i comuni trattamenti medici, quali visite di controllo o medicazioni, oppure l'affidamento al compagno di un genitore o *baby sitter* del minore all'uscita da scuola, l'acquisto del corredo scolastico, della divisa e dei libri se la scelta della scuola è stata già condivisa.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli, invece, sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione dei figli. Questa è la ragione per cui sono rimesse ad un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sia in regime di affidamento condiviso dei figli sia in regime di affidamento esclusivo.

A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie. Rientra fra le decisioni di maggiore interesse anche quella concernente ad esempio il battesimo che incide sull'indirizzo religioso.

Fra le decisioni di maggiore interesse per i figli vi è poi sicuramente quella che riguarda la salute. Si pensi al caso del genitore che aderisce integralmente all'omeopatia, precludendo al figlio la possibilità di avvalersi della medicina tradizionale. Oppure, alla scelta di un intervento di chirurgia estetica o anche alla scelta di visite specialistiche.

Sono dunque decisioni che vanno ad incidere sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita del figlio e, pertanto, richiedono il consenso di entrambi i genitori.

A ben vedere, però, sono anche scelte che richiedono un cospicuo impegno economico che, punto, richiede l'adesione dell'altro coniuge che non dovrà subirne solo il peso ma ne dovrà condividere la decisione.

Con riferimento ai trattamenti terapeutici, quali interventi chirurgici, visite odontoiatriche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, si ritiene necessario il consenso di entrambi i genitori in quanto considerati atti di straordinaria amministrazione. Nelle prassi mediche invero è richiesto il consenso informato sottoscritto da entrambi i genitori.

In caso di disaccordo il genitore che ne ha interesse rimette la decisione al giudice.

Ovviamente in caso di urgenza il medico può agire ugualmente, poiché v'è lo stato di necessità che impone di intervenire a tutela della salute e dell'integrità fisica del minore.

In alcuni casi, ovviamente non urgenti, è addirittura il medico a ricorrere al Tribunale per i Minorenni onde ottenere l'autorizzazione ad uno specifico atto sanitario necessario per la tutela della salute del minore, a prescindere dall'accordo o meno fra i genitori.

Con riferimento alla gestione del minore in ambito scolastico sussistono poi alcuni interrogativi, quali a chi affidare l'alunno, a chi permettere di prenderlo in anticipo. Generalmente essi rientrano tra gli atti genitoriali che possono essere esercitati disgiuntamente, per cui si fa fede alle dichiarazioni del genitore, che ha l'affidamento esclusivo o del genitore che, pur avendo l'affidamento condiviso, si occupa prevalentemente del rapporto con la scuola.

Ciò in quanto la decisione di maggiore interesse, quale la scelta di quel tipo di scuola e/o indirizzo, è stata assunta di comune accordo e pertanto tutte le altre decisioni satellite che ne ineriscono o ne conseguono possono essere assunte in modo disgiunto dal genitore che si occupa della gestione quotidiana del minore poiché esse rappresentano una mera esecuzione ed attuazione pratica della scelta di indirizzo già adottata *ab origine*.

Tuttavia, giova riportare la Nota MIUR n. 5336 del 2/9/15, *Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006*: «*Si suggerisce che laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori».*

In tal modo, la scuola si libera da eventuali responsabilità, derivanti da dichiarazioni verbali del genitore non corrispondenti a verità.

Alla luce di quanto indicato, pertanto, sia in caso di affido condiviso che esclusivo, è possibile che la scuola affidi l'alunno (all'uscita o in caso di uscite anticipate) ad esempio al compagno di uno dei due genitori o ad una baby sitter, qualora il genitore che ne ha interesse abbia prodotto una delega.

Riguardo invece a chi fornire le informazioni riguardanti l'andamento educativo-didattico del figlio di genitori separati, la detta Nota ministeriale fornisce puntuali informazioni al fine di far rispettare il diritto alla bi-genitorialità: «*Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull'i-*

struzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF. Solo a titolo meramente esemplificativo, si ritiene opportuno segnalare alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto: – inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato; – individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presentare personalmente; – attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l'accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o email); – richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei».

Altro caso di decisione di maggior interesse del minore riguarda il trasferimento della residenza del minore.

Invero, essa di norma deve avvenire di comune accordo anche perché il trasferimento della residenza del minore comporta come conseguenza il turbamento dei tempi di permanenza del minore presso il genitore non convivente e dunque va ad incidere sul diritto del minore a mantenere rapporti costanti e duraturi con entrambi i genitori.

Proprio l'importanza di suddetta decisione comporta che in caso di disaccordo la questione sia demandata al giudice che dovrà decidere considerando il preminente interesse del minore ma anche i motivi che inducono il genitore convivente ad optare per un trasferimento (relativo alla sede di lavoro e/o prima assunzione dopo lungo periodo di disoccupazione).

In caso di trasferimento di residenza del minore, resta ferma la possibilità per il genitore che subisce la decisione di adire il tribunale al fine di chiedere una conseguenziale modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento del minore che tengano conto della mutata residenza dello stesso (ad esempio ampliamento dei tempi di permanenza del figlio presso di sé, possibilità di vedere il figlio presso la residenza del genitore convivente, diminuire l'assegno di mantenimento in misura pari all'aumento degli oneri economici conseguenti alle spese di viaggio, vitto e alloggio per le trasferte).

In conclusione, soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, a seguito di un

provvedimento del tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute.

Se invece uno dei genitori è impossibilitato ad esprimere il consenso poiché lontano, impedito o incapace, la responsabilità genitoriale verrà esercitata in via esclusiva dal genitore presente e capace ex articolo 317 del codice civile che dovrà autocertificare sotto propria responsabilità la situazione di lontananza o di impedimento dell'altro genitore.

2.2 La mediazione familiare

È utile sapere che i genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. Il percorso di mediazione familiare offre un luogo di confronto utile per arrivare alla definizione di accordi concreti, che riguardano la relazione quotidiana con i figli, non già la risoluzione del conflitto giudiziale per lo più di natura economica.

In molti tribunali ormai vi sono punti informativi volti a fornire nell'immediatezza riferimenti utili ad intraprendere un percorso su base volontaria che possa portare la coppia al confronto per la migliore gestione dei figli.

Di norma consiste in un numero variabile di incontri in un luogo terzo, sia rispetto alle aule di tribunale che agli studi dei rispettivi difensori, condotti da un mediatore appositamente formato e terzo rispetto alle parti, può essere gratuito o a pagamento.

Il mediatore agendo da facilitatore della comunicazione tra le parti le aiuta a raggiungere un obiettivo concreto che è la riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione o del divorzio.

La differenza principale tra negoziazione e mediazione consta nel fatto che nella prima trattare con l'ex coniuge significa concludere l'accordo migliore per se stessi, si mettono dunque in campo le migliori strategie negoziali magari chiedendo più di quanto si voglia ottenere, oppure offrendo meno di quanto si intenda concedere; nella mediazione invece lo scopo consiste nell'assicurare che le parti in lite raggiungano un accordo in modo tale da proteggere il loro rapporto futuro. Questo rappresenta l'obiettivo primario poiché nella separazione coniugale la coppia dovrà imparare a governare il futuro rapporto rispettando nuove regole; i coniugi, infatti, smetteranno di essere coppia ma resteranno genitori.

Utile per il raggiungimento di tale obiettivo è far sapere alle parti che tutto ciò che emergerà nel corso della mediazione non verrà riferito/trasfe-

rito nel giudizio in corso; è la coppia la protagonista assoluta, poiché ha e deve avere come unico obiettivo la riorganizzazione della propria famiglia.

Solo se le parti raggiungono un accordo che intendono trasferire nel giudizio affinché diventi una condizione della separazione esse potranno sottoscriverlo e portarlo loro stessi a conoscenza del giudice.

Ricordiamo che la mediazione non rappresenta in materia di famiglia requisito ai fini della procedibilità del giudizio di separazione, anche perché in alcune vicende familiari, come quando le condotte attingono alla sfera penale, il ricorso alla mediazione non può rappresentare quell'aiuto necessario al raggiungimento dell'obiettivo della riorganizzazione della relazione.

Sul punto, si riporta l'articolo 48 della *Convenzione di Istanbul* del 2011 ratificata in Italia con legge n. 77/13 il quale esige dagli Stati di «*proibire metodi obbligatori alternativi risolutivi durante i processi, inclusi la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza*

3. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

Sia che si tratti di separazione consensuale che giudiziale, ciascun genitore ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità su di essi e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario poiché i relativi provvedimenti sono intesi *rebus sic stantibus* (stando così le cose al momento in cui vengono assunti) e, dunque, se successivamente le situazioni cambiano e si rende necessario richiedere un provvedimento maggiormente aderente alle mutate vicende si può nuovamente adire a tal fine il tribunale.

4. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI

La legge n. 54/06 ha introdotto anche l'articolo 709-ter del codice di procedura civile secondo cui per la soluzione delle controversie fra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice del procedimento in corso, mentre per i procedimenti di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile "Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi" sarà il tribunale del luogo di residenza del minore.

Il giudice adotterà gli opportuni provvedimenti in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore oppure ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento.

In casi gravi il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all'altro, condannare il genitore inadempiente al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di cinquemila.

Questa norma rappresenta da un lato un monito a tutti i genitori di rispettare il regime di affido condiviso ed esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse del minore, dall'altro tutela il coniuge adempiente rispetto all'altro inadempiente.

5. RICONCILIAZIONE

Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure sottoscrivono una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente.

Qualora i coniugi vogliano ripristinare il regime di comunione dei beni, che cessa al momento della separazione, devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.

6. DIVORZIO

Il divorzio in Italia è stato introdotto dalla legge n. 898/1970, successivamente modificata dalla legge n. 74/1987.

La sua introduzione nel nostro ordinamento ha suscitato non pochi dibattiti sia sul piano etico, che religioso e sociale.

Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge.

La prevalente causa di divorzio è rappresentata sicuramente dalla separazione.

Le altre cause di divorzio sono le seguenti: coniuge riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati dopo il matrimonio (la sentenza di condanna deve essere successiva al matrimonio, il fatto può essere anche precedente); matrimonio non consumato; cambiamento di sesso di uno dei due coniugi; coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato. Gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.

Con le disposizioni della legge 6 maggio 2015 n. 55, i tempi per poter

presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a sei mesi nel caso di pregressa separazione consensuale, ad un anno nell'ipotesi di pregressa separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al tribunale.

Vi deve essere stata separazione giudiziale o consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto (quando i coniugi cioè concordano di vivere separatamente senza richiedere l'omologazione del tribunale).

Nell'ipotesi di divorzio congiunto le parti concordemente stabiliscono le condizioni dello stesso considerando che, quanto già riferito in ordine all'affido, al mantenimento ed alla casa, vale anche in fase di divorzio.

In molti casi si riprendono le condizioni della separazione, in altri è possibile ridefinirle alla luce delle mutate situazioni personali (la donna ha un proprio reddito, i figli sono divenuti maggiorenni ed autonomi economicamente, la casa familiare nelle more è stata venduta o risolto il contratto di locazione il coniuge assegnatario ne ha acquistata un'altra).

In ogni caso il Collegio non statuisce in conformità se il preminente interesse dei minori non viene rispettato dalle condizioni portate dai coniugi.

In difetto di accordo si può presentare ricorso e intraprendere un divorzio giudiziale. Con la sentenza di divorzio il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.

La legge attribuisce, inoltre, al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall'altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale.

In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.

Sull'assegno divorzile da cui, punto, discendono le sopracitate conseguenze di non poco conto negli ultimi anni si sono susseguite importantissime sentenze della Suprema Corte che hanno modificato l'assetto giurisprudenziale consolidatosi in materia.

Da ultimo, con l'ordinanza n. 24934 del 7 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura assistenziale dell'assegno divorzile di cui all'articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, escludendone la funzione riequilibratrice dei redditi dei coniugi, in quanto collegata al principio, ormai superato, del tenore di vita goduto. Ritiene la Suprema Corte che lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscano elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile. I parametri su cui fondare l'accerta-

mento del diritto all'assegno di divorzio sono la non autosufficienza economica e/o la necessità di compensare il particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale.

Tale pronuncia, difatti, richiama quanto già confermato dalle Sezioni Unite secondo cui il parametro della conservazione del tenore di vita è stato sostituito dal criterio dell'autosufficienza economica seppure con qualche correzione; l'onere di provare l'esistenza delle condizioni che giustificano l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato; l'assegno svolge una finalità principalmente assistenziale con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.

Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disiolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.

Con il divorzio, dunque, vengono a cessare definitivamente gli effetti civili del matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.

Anche il divorzio congiunto, come la separazione, può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune (quest'ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).

In conclusione giova specificare che qualora fra i coniugi sia stato celebrato un matrimonio religioso (concordatario) con il divorzio verranno a cessare solo gli effetti civili dello stesso, nel caso in cui fra i coniugi si sia celebrato un matrimonio con rito civile con il divorzio sarà dichiarato lo scioglimento dello stesso.

7. IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È utile al termine di questo *excursus* sapere che i cittadini poco abbienti che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

L'istituto Patrocinio a spese dello Stato vale sia nell'ambito di un processo civile che nelle procedure di volontaria giurisdizione. L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Il Patrocinio a spese dello Stato è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del fatto, apolidi, enti e associazioni che non perseguano fini di lucro.

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo non superiore a euro 11.528,41 (risultante dall'ultima dichiarazione), importo che ogni anno viene aggiornato in base alla variazione degli indici Istat. Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, viene considerata la somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi/famigliari. Si considera il reddito personale solo nei processi in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi, come in caso di separazione o divorzio. La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla sede del giudice. Dopo il deposito della domanda che ora avviene *online* indicando già il difensore iscritto negli appositi elenchi il Consiglio dell'Ordine valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità fornendo una risposta entro 10 giorni.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Quando viene spiegato il fuorigioco agli aspiranti arbitri di calcio viene insegnato il principio “*wait and see*”: aspetta e vedi. Prima di segnalare o fischiare un *offside*, infatti, è necessario aspettare e vedere come si svilupperà il gioco: se dopo aver notato un attaccante in posizione irregolare al momento di un passaggio questo non parteciperà all’azione, l’arbitro non fischierebbe e tutto proseguirebbe normalmente¹. Similmente, è bene che gli enti ecclesiastici si approccino alla Riforma del Terzo Settore con lo stesso principio: “*wait and see*”. La Riforma infatti è molto lontana dalla sua definitiva applicazione, dei 41 atti di diversa natura richiesti dalle leggi al governo solo 12 sono stati adottati, gli stessi testi legislativi potrebbero ancora essere sottoposti a modifiche². È bene allora seguire l’evolversi della situazione senza affrettarsi a modifiche statuarie o decisioni difficilmente revocabili.

Lo scopo di questo articolo è quindi quello di descrivere sinteticamente l’attuale situazione normativa, soffermandosi specialmente sui principali atti mancanti.

1. IL CODICE DEL TERZO SETTORE

¹ Per una sintetica e completa spiegazione del fuorigioco e dei casi in cui è punibile si veda «Regola 11 Fuorigioco» in INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO-ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, *Il Regolamento del Gioco del Calcio corredata dalle Decisioni Ufficiali FIGC e dalla Guida Pratica AIA*, Roma 2019, pp. 86-88.

² Per una panoramica completa sulla riforma si veda, tra i tanti: S. BOFFANO, *Enti non profit al bivio. Linee guida per orientarsi nella riforma fiscale del Terzo Settore*, Egea 2019; A. PROPERSI – G. Rossi, *Gli enti non profit*, Giuffrè 2018; F. LOFFREDO, *Gli enti di terzo settore*, Giuffrè 2018. Uno “stato dell’arte” sempre aggiornato è presente sul sito del Forum del Terzo Settore www.forumterzosettore.it.

Dei 24 atti previsti dal Codice³ solo 9 sono stati già adottati mentre 4 risultano in elaborazione. Tra questi ultimi ha particolare rilievo il decreto del Ministero del lavoro che definisce le modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito dagli articoli 45-54 del Codice. Il suo ruolo è fondamentale: solo con l'iscrizione ad esso gli Enti del Terzo Settore (ETS) potranno godere dei vantaggi riconosciuti dalla normativa.

Se la promulgazione del decreto del Ministero del lavoro che istituisce il RUNTS è attesa a breve, per la piena operatività bisognerà ancora aspettare. Infatti, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, entro 180 giorni dal decreto ministeriale Regioni e Province autonome stabiliranno i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNTS. Quindi, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro sarà operativo.

Dalla piena operatività del RUNTS dipende anche la piena operatività del regime fiscale, che avrà inizio solo dal periodo di imposta successivo alla data di completo funzionamento del Registro, sempre che la Commissione Europea conceda l'autorizzazione riconoscendo la conformità della nuova normativa fiscale all'ordinamento comunitario.

In attesa della sua istituzione, il Ministero dello sviluppo economico ha concordato con le Direzioni Generali Regionali e con i rappresentanti del Terzo Settore alcune indicazioni. In Lombardia sono state adottate con la delibera della Giunta regionale 30 settembre 2019 n. XI/2164 circa la "Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 361/2000, in attesa dell'istituzione e della piena attività del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017", pubblicata sul BURL del 2 ottobre 2019.

Tali indicazioni riguardano particolarmente la costituzione e le modifiche statutarie di Onlus, Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e altri Enti del Terzo Settore.

La citata delibera stabilisce che fino a quando il RUNTS non sarà pienamente operativo, sia la verifica dello statuto proposto in sede di riconoscimento giuridico di nuovi enti, sia la verifica delle modifiche statutarie degli enti che già possiedono personalità giuridica continuerà ad essere effettuata in conformità alla normativa previgente, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Pertanto, nel caso in cui un nuovo ente presenti istanza di riconoscimento giuridico mediante due statuti, di cui uno conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e l'altro al Codice del Terzo Settore,

³ D.Lgs. 3 luglio 2019, n. 117.

il primo sarà sottoposto a verifica mentre il secondo sarà depositato agli atti della Direzione Generale Regionale e sarà soggetto a verifica e accertamento da parte dell’Ufficio territoriale regionale del RUNTS una volta operativo.

Si procederà in modo simile anche nel caso di istanze di modifiche statutarie presentate mediante due statuti di cui uno conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 e l’altro al Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui l’istanza di riconoscimento giuridico sia presentata mediante un solo statuto che richiama ed è conforme esclusivamente al Codice del Terzo Settore, l’avvio della procedura di verifica è differito al verificarsi dell’operatività del RUNTS. Rimane salva la facoltà dell’ente di produrre un ulteriore statuto finalizzato esclusivamente al riconoscimento giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

Similmente, nel caso di istanza di modifica statutaria presentata esclusivamente ai fini dell’adeguamento dello statuto alle disposizione in tema di Terzo Settore, la Regione provvederà con propria nota a comunicare che la verifica sarà effettuata dal RUNTS una volta operativo e che solo a decorrere dall’iscrizione nello stesso RUNTS all’ente è consentito di utilizzare nella propria denominazione le locuzioni “ETS”, “Ente di Terzo Settore” o similare.

In sintesi: fino all’entrata in funzione del RUNTS gli statuti dei nuovi enti e le modifiche di quelli già esistenti saranno verificati tenendo conto esclusivamente della normativa previgente. Solo quando il nuovo Registro e il suo Ufficio territoriale in Lombardia saranno pienamente operativi saranno oggetto di verifica e accertamento i nuovi statuti o le modifiche statutarie conformi esclusivamente al Codice del Terzo Settore.

Risulta nelle ultime fasi di elaborazione il decreto del Ministero del lavoro circa i criteri e i limiti per l’esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Codice. Questo provvedimento ha particolare importanza per gli ETS che svolgono seconde attività commerciali.

Al momento sono in elaborazione anche i Decreti circa la definizione dei modelli per la redazione del bilancio di esercizio, previsto dall’articolo 13, comma 3 del Codice, e circa l’individuazione dei beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e di criteri e modalità di valORIZZAZIONE delle liberalità (di cui all’art. 83, commi 1-2 del Codice).

Non è neanche in cantiere il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze circa i c.d. “titoli di solidarietà” (art. 77), cioè obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati nonché certificati di deposito la cui raccolta gli istituti di credito emittenti devono destinare ad impieghi a favore di ETS per finanziare le loro attività di interesse generale.

Similmente, non è stato ancora adottato il decreto del Ministero del lavoro che definisce le modalità attuative dei *social bonus* (art. 81).

L'effettiva operatività del regime forfetario per gli ETS non commerciali (artt. 80 e 86), della regola sulle attività non commerciali dell'articolo 79, comma 2-bis nonché del credito di imposta per i titoli di solidarietà è subordinata dall'articolo 101, comma 10 del Codice all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sono invece già in vigore ed efficaci per ODV, APS e Onlus le norme relative allo speciale regime delle disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali nonché le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali⁴.

Alla luce di quanto esposto, appare ancora lontana la piena operatività del Codice del Terzo Settore, che al momento si può ottimisticamente pensare per il 1° gennaio 2022, sempre che il RUNTS diventi pienamente operativo nel corso del 2021 e che entro gli ultimi mesi dello stesso anno arrivi il nulla osta della Commissione Europea al regime fiscale agevolato. In ogni caso, stante la normativa attuale, il termine per gli adeguamenti statutari rimane il 30 giugno 2020 ma non è da escludersi una terza proroga⁵. L'Agenzia delle entrate ha comunque precisato che ODV, APS e Onlus, che entro tale termine non adegueranno gli statuti alla nuova disciplina, potranno applicare le disposizioni fiscali previgenti fino all'entrata in funzione del RUNTS⁶.

Pertanto il termine del 30 giugno 2020 rimane esclusivamente per il regime "alleggerito". Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del CTS e dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, possono essere deliberati con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria (e non con quelle più elevate della sessione straordinaria) gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del decreto legislativo n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili). Stesso regime per l'introduzione di clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tali norme, come spiegato dal Ministero del lavoro nella Circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula «se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente».

⁴ Per una completa panoramica sul regime tributario degli ETS si veda P. CLEMENTI, *Il regime tributario degli ETS*, exLege 68, pp. 71-91.

⁵ Il termine per gli adeguamenti statutari è stabilito dall'articolo 101, comma 2 del Codice e originariamente era fissato al 3 febbraio 2019; con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10/09/2018, n. 210) è stato spostato al 3 agosto 2019. L'ultima proroga è avvenuta con il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n. 100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha stabilito la data del 30 giugno 2020.

⁶ Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 89/E, 25 ottobre 2019. Alle stesse conclusioni giungeva la Circolare del Ministero del lavoro n. 13/2019 del 31 maggio 2019.

2. LA DISCIPLINA SULL'IMPRESA SOCIALE

La nuova disciplina in tema di Impresa Sociale⁷ (IS) prevede 12 atti del governo, di cui 3 sono già stati adottati e uno è in elaborazione. Anche se mancano all'appello 9 decreti ministeriali, di fatto la disciplina è in gran parte operativa. È vero che il RUNTS ancora non esiste, ma di fatto funzione supplente è svolta dal Registro delle Imprese che ha un'apposita sezione per le IS. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 marzo 2018 sono stati definiti gli atti che devono essere depositati presso il Registro delle imprese e le relative procedure.

Un altro importante atto già emanato riguarda le linee guida per la redazione del bilancio sociale, descritte in questa Rivista⁸.

Tra gli atti mancanti, il più rilevante è certamente quello relativo alle forme, ai contenuti e alle modalità delle attività ispettive previste dall'articolo 15 al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di Impresa Sociale.

In fase di elaborazione è invece il decreto del Ministero del lavoro che stabilisce le linee guida circa le modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti, prevista dall'articolo 11, comma 3.

L'entrata in vigore del vantaggioso regime fiscale per le IS è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto descritto, appare chiaro quanto la Riforma del Terzo Settore sia lontana dalla sua conclusione. Alcuni dei 29 atti mancanti hanno rilevanza fondamentale, non è ancora arrivata l'autorizzazione della Commissione al regime tributario agevolato e fino alla piena "entrata in funzione" dell'intera Riforma potrebbero ancora esserci modifiche legislative.

Certo, rimane il termine del 30 giugno 2020 per la delibera degli adeguamenti statutari con il regime "alleggerito": per quello è bene seguire l'evolversi della Riforma aspettando almeno la primavera per prendere le decisioni. Sempre che nel frattempo non intervenga una nuova deroga.

⁷ D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112/2017.

⁸ Decreto del Ministero del lavoro del 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019.

IL BILANCIO SOCIALE: ONERE O OPPORTUNITÀ

Il tema della trasparenza e dell'*accountability* è elemento fondante che permea tutta la disciplina degli Enti di Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore, decreto legislativo n. 117/2017, ha introdotto numerosi obblighi e nuovi adempimenti in tema di contabilità, bilancio e rendicontazione per gli enti che sceglieranno di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e divenire Enti di Terzo Settore (ETS).

Accanto agli strumenti di rendicontazione economico-finanziaria (bilancio), il Legislatore ha introdotto tre strumenti di rendicontazione sociale:

- la relazione di missione,
- il bilancio sociale,
- la valutazione dell'impatto sociale.

Oggetto del presente approfondimento è il bilancio sociale.

1. SOGGETTI TENUTI E LINEE GUIDA

L'articolo 14 del Codice del Terzo Settore dispone la predisposizione del bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per tutti gli ETS «*con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro*». Per le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, il bilancio sociale si configura come obbligo a prescindere dal volume dei ricavi¹. A questi soggetti si aggiungono i centri di servizi per il volontariato.

Le linee guida richiamate nell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, dopo una lunga gestazione, hanno visto la "luce" con la pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2019. Il decreto

¹ Art. 9, D.Lgs. n. 112/2017.

approvato nell'agosto del corrente anno contiene le linee guida che trovano applicazione sia per gli ETS di cui al decreto legislativo n. 117/2017, sia nei confronti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017.

Per valutare compiutamente l'impatto di tale adempimento, che dovrà essere assolto dagli enti interessati a partire dal bilancio 2020 (*redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione*), è necessario capire che cosa si intenda per bilancio sociale e le potenzialità del suo utilizzo.

	Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali	Cooperative sociali (non già riconosciute come IS ai sensi del D.Lgs. n. 155/2006) e ETS tenuti alla presentazione del bilancio sociale
Bilancio 2018 (chiuso nella primavera del 2019)	Tenuti a predisporlo secondo le linee guida del 2008	Non tenute a redigere e pubblicare il bilancio sociale*
Bilancio 2019 (chiuso nella primavera del 2020)	Tenuti a predisporlo secondo le linee guida del 2008	Non tenute a redigere e pubblicare il bilancio sociale*
Bilancio 2020 (chiuso nella primavera del 2021)	Tenuti a predisporlo secondo le linee guida del 2019	Tenuti a predisporlo e depositarlo secondo le linee guida del 2019

*Regione Lombardia, con regolamento regionale n. 1/2015, ha introdotto l'obbligo per le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di depositare in CCIAA il bilancio sociale unitamente al bilancio di esercizio

2. CHE COS'È IL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è uno strumento di informazione, rendicontazione e trasparenza volto a evidenziare «la totalità degli effetti che l'attività delle aziende produce sul contesto sociale e ambientale in cui le stesse operano e l'intera gamma delle loro strategie e delle politiche adottate nei confronti dei legittimi interessi e delle aspettative dei propri stakeholder²».

L'individuazione degli stakeholder (cioè di coloro che hanno un interesse, diretto o indiretto, nell'operato dell'organizzazione) e le informazioni da fornire loro, costituiscono l'essenza del bilancio sociale.

Il bilancio sociale non può, e soprattutto non deve, esaurirsi in mere

² Il bilancio sociale, GBS 2013 Standard, Principi di redazione del bilancio sociale, p.11.


indicazioni di intento, prive di aggancio con fonti certe e verificabili e con procedure definite, ma deve essere un documento di sintesi, con la presenza di molte informazioni qualitative, formato in base a regole e procedure precostituite alle quali ci si deve attenere.

In questo modo il bilancio sociale, unitamente al bilancio di esercizio e alla relazione di missione, è in grado di dare l'esatta dimensione dell'operatore dell'ente, delle scelte gestionali e delle scelte sulle attività svolte per perseguire le finalità dell'ente.

Come chiarito nella stessa circolare il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione (prevista all'art. 13 del CTS), «...la relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una informativa centrata sul perseguimento della missione istituzionale, esprimendosi sulle prospettive di continuità aziendale³».

Le linee guida approvate definiscono il bilancio sociale «come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità⁴, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione».

Volendo schematizzare il processo si può rappresentare la catena dell'impatto in questo modo:



Il bilancio sociale deve dare conto delle tre dimensioni, sociale-ambientale-economica, e "far dialogare tra loro" le diverse aree che trovano esplicitazione anche in altri documenti che gli ETS sono chiamati a predisporre.

L'aspetto rilevante, e quello maggiormente difficile da rendicontare poiché non riconducibile ad "indici", è l'impatto che l'attività svolta ha sui destinatari e "sull'ambiente circostante".

In altri termini il bilancio sociale può essere lo strumento con il quale le organizzazioni dimostrano e valutano il "BENE" prodotto. Dove per bene non si intendono solo le "buone azioni" attuate, ma come ognuna di que-

³ Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit (2009).

⁴ Secondo Rusconi-Signori (2007) possono essere individuate due macro aree di responsabilità: 1) perseguire in modo efficace, efficiente e coerente la propria mission; 2) rispetto dei criteri di qualità, inclusione e di reciproco riconoscimento degli interessi di tutti gli stakeholder.

ste ha modificato/migliorato la qualità del contesto di intervento. Questa evidenza, *outcome*, non è un risultato unico bensì è il prodotto di una sinergia di elementi che, a diverso titolo, hanno concorso al suo prodursi.

È questa la grande sfida che attende gli enti, la capacità di misurare e rendicontare l'effetto che gli interventi attuati hanno prodotto. Sfida difficile da attuare per due ordini di ragioni.

La prima ragione, più di ordine culturale, attiene al timore del giudizio altrui, la diffidenza nel "mostrare" cosa si fa, come lo si fa e soprattutto come è stato possibile reperire i fondi per realizzare le iniziative. Va da sé che questo preclude la possibilità di rendicontare quali "risultati" si ottengono.

C'è una forte ritrosia a "mettersi in gioco".

Ma la capacità di mettersi in gioco, di ripensarsi, può, citando le parole del prof. Stefano Zamagni (2017), avere le seguenti ricadute:

- valutare non significa giudicare ma dare valore a ciò che si fa,
- valutare vuol dire mettere in atto una serie di procedure e non trovare una metrica unica,
- la misurazione non è solo quantitativa ma anche (e soprattutto NdA) qualitativa (orientamento all'*outcome*),
- il processo di valutazione innesca un "circolo virtuoso" in cui anche l'organizzazione cambia.

In quest'ottica la valutazione non è quindi un giudizio di merito, ma un'attribuzione di valore a ciò che si fa, identificando una unità di misura (che necessariamente non potrà essere universale ma unica per ciascuna realtà) che sia in grado di riportare ogni azione al senso della *mission* perseguita.

Questo si potrà tradurre in "fiducia e capitale sociale" che costituiscono l'essenza degli enti *non profit*.

La seconda ragione, più di ordine tecnico, è legata alla capacità di tradurre in "procedure" concrete la rendicontazione.

Le linee guida sono "ricche" di indicazioni la cui traduzione pratica è complessa e non agevole; questo potrebbe generare la tendenza a considerare il bilancio sociale solo un ulteriore onere posto in capo agli enti, la cui compilazione si tradurrà in una generica ed astratta compilazione di "indici e tabelle".

Per scongiurare lo svilimento di uno strumento che potrebbe invece essere discriminante per valutare la "reputazione sociale" dei diversi soggetti operanti sul mercato, proviamo a ripercorrere le indicazioni contenute nelle linee guida.

3. FUNZIONI ATTRIBUITE AL BILANCIO SOCIALE

Le linee guida hanno in primisima battuta definito quali devono essere le funzioni che un bilancio sociale deve assolvere.

Il senso della redazione di un bilancio sociale, come sopra esplicitato, è la volontà di fornire, a chiunque entri in contatto diretto o indiretto con l'organizzazione, informazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie, in grado di generare conoscenza, fiducia, processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione, condivisione. Le finalità, che troveranno esplicitazione in una parte descrittiva, dovranno essere ben ponderate e "pensate" poiché costituiscono l'identità di ciascuna organizzazione.

4. PRINCIPI DI REDAZIONE

Le linee guida, similmente a quanto avviene per il bilancio di esercizio, definiscono anche i principi ai quali attenersi per redigere il bilancio sociale.

Questo aspetto costituisce un elemento di assoluta novità in tema di redazione di bilancio sociale, nonché lo strumento indispensabile per costruirlo "su misura" per ciascuna organizzazione, poiché i principi di redazione sono propedeutici alla redazione del bilancio sociale, e si pongono a "monte" della raccolta ed esplicitazione delle informazioni.

Elemento qualificante il bilancio sociale è l'assoluta unità dello stesso rispetto a ciascuna organizzazione che lo predispone, poiché il soddisfacimento dei requisiti di cui diremo sarà unico e non replicabile dai diversi soggetti.

I principi generali individuati dalle linee guida sono di seguito elencati:

- **rilevanza:** devono essere riportate solo le informazioni significative per comprendere l'organizzazione. È questo uno degli elementi maggiormente caratterizzanti la struttura non universale del bilancio sociale poiché la valutazione delle informazioni rilevanti sarà differente in funzione sia del soggetto che la pone in essere sia degli *stakeholder*. Sarebbe opportuno che ciascuna organizzazione effettuasse un'analisi di materialità mettendo in una matrice a doppia entrata gli aspetti giudicati rilevanti per l'organizzazione e per gli *stakeholder* (come da esempio in calce al presente lavoro);
- **completezza:** le informazioni fornite devono essere in grado di dare conto dei risultati nelle tre dimensioni richieste (sociale-ambientale ed economica);
- **trasparenza:** non intesa nel senso di fornire informazioni, ma nel senso di

- esplicitare il processo seguito per fornire le informazioni;
- *neutralità*: informazioni imparziali che consentano l'espressione di parere di tutti gli *stakeholder* e non solo a beneficio di specifiche ed individuate categorie;
- *competenza di periodo*: le informazioni vanno riferite all'anno di riferimento;
- *comparabilità*: le informazioni devono poter essere confrontate non solo nel tempo ma anche nello spazio rispetto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore;
- *chiarezza*: le informazioni devono essere fornite utilizzando un linguaggio comprensibile anche a un "non addetto ai lavori";
- *veridicità e verificabilità*: le informazioni devono poter essere verificate attraverso l'indicazione delle fonti utilizzate per l'esplicitazione delle stesse;
- *attendibilità*: le informazioni devono essere fornite mettendo in luce sia gli aspetti positivi che negativi, senza enfatizzare i primi e sottostimare i secondi.

5. STRUTTURA E CONTENUTO

Infine le linee guida forniscono una griglia, articolata in otto sezioni, di informazioni che devono essere rese. Tale indicazione non va assunta pedissequamente, ma costituisce il riferimento minimo e di partenza sul quale modulare la costruzione del bilancio sociale.

Lo schema proposto, oltre ad essere obbligatoriamente adottato dagli enti tenuti per legge alla redazione del bilancio sociale, è caldamente consigliato anche per coloro che, pur non essendovi tenuti, scelgono di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 117/2017.

Le sezioni individuate sono le seguenti:

- 1) metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale,
- 2) informazioni generali sull'ente,
- 3) struttura governo e amministrazione,
- 4) persone che operano nell'ente,
- 5) obiettivi e attività,
- 6) situazione economico-finanziaria,
- 7) altre informazioni,
- 8) monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I contenuti da inserire nelle singole sezioni saranno valutati alla luce dei principi di redazione sopra esplicitati e calati nella singola realtà. L'assenza di informazioni relative a una o più sezioni va adeguatamente motivata.

Senza entrare nel merito di ciascuna sezione, che ovviamente al suo interno contiene una molteplicità di informazioni, un paio di osservazioni in relazione alla sezione 1 e 8.

La sezione 1, relativa alla metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale, attiene al processo e alla metodologia di rendicontazione. È un elemento tra i più pregnanti perché consente di risalire alla filiera delle informazioni, capirne la genesi e valutarne l'attendibilità in funzione della "bontà" con la quale è stato costruito il processo.

La sezione 8 è relativa all'attestazione che l'organo di controllo deve rilasciare in ordine alla rispondenza del bilancio sociale alle linee guida e al rispetto delle disposizioni recate, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e dal decreto legislativo n. 117/2017 per gli ETS. Il tipo di competenze che è richiesto all'organo di controllo di un ETS (comprese le imprese sociali) è molto vasto, e richiede la verifica di aspetti non meramente desumibili da indicatori, ma ottenibili unicamente attraverso una conoscenza approfondita dell'ente e della normativa. Di tale attività condotta dall'organo di controllo, il bilancio sociale, con un effetto di "riferimento circolare", ne deve dare conto.

Il Codice del Terzo Settore (artt. 14 e 30) e il decreto legislativo n. 112/2017 (artt. 9 e 10) prevedono il seguente processo di formazione e pubblicizzazione del bilancio sociale per gli enti soggetti all'obbligo di redazione:

- 1) redazione secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- 2) esame da parte dell'organo di controllo che deve
 - integrarlo con una relazione sul monitoraggio effettuato rispetto all'oservanza da parte dell'ente delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
 - rilasciare un'attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali;
- 3) approvazione da parte dell'organo competente sulla base di quanto previsto dallo statuto (non essendoci sul punto specifici obblighi normativi);
- 4) deposito entro il 30 giugno
 - nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle Imprese,
 - nel caso degli altri Enti del Terzo Settore, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'articolo 14 individua come ulteriore canale di pubblicità e divulgazione del bilancio sociale il sito *internet* dell'ente, dove, in apposita e facilmente consultabile sezione, dovrà essere pubblicato il documento in parola.

La disamina condotta sulle linee guida ministeriali, senza la pretesa né di essere esaustiva né chiarificatrice di tutti gli aspetti, consente però di a-

vanzare alcuni suggerimenti operativi al fine di poter ottemperare all'obbligo di redazione del bilancio sociale riferito all'esercizio 2020.

La prima osservazione banale, ma non scontata, è che occorre avere un'adeguata programmazione gestionale già a partire da ora, pertanto la definizione dei processi e delle procedure deve essere condotta adesso per poter essere applicabile dal 2020.

Operativamente la programmazione potrebbe essere così strutturata:


- 1) formare gli organi di amministrazione e di controllo, la direzione e i principali responsabili coinvolti nella rendicontazione, in modo da far crescere una cultura della rendicontazione sociale;
- 2) definire con precisione ruoli, responsabilità e processi organizzativi tali da garantire rispetto della tempistica, attendibilità e verificabilità dei dati;
- 3) far crescere le competenze interne in materia;
- 4) verificare la capacità del sistema informativo di rispondere alle richieste del bilancio sociale ed effettuare/programmare le necessarie implementazioni;
- 5) effettuare (anche in modo progressivo) un'analisi di materialità validata dall'organo di amministrazione;
- 6) connettere i processi/strumenti di pianificazione, programmazione e valutazione ed effettuare gli opportuni sviluppi e integrazioni;
- 7) sviluppare se necessario i sistemi di gestione (ambiente, ...);
- 8) connettere gli strumenti di comunicazione istituzionale (sito web, ...);
- 9) quando opportuno, valorizzarne le funzioni di «governo dell'identità»: definizione adeguata di missione, strategia, approccio e «teoria del cambiamento» nelle diverse aree di intervento, modalità per "misurarne" l'effettiva attuazione.

Il lavoro che attende le organizzazioni è complesso e richiede disponibilità e capacità (risorse umane ed economiche) da investire, nonché la capacità di "mettersi in gioco".

Il risultato, se non si sceglie la strada più semplice dell'approccio burocratico volto a garantire esclusivamente la conformità formale alle richieste della normativa, potrebbe dare grandi soddisfazioni e grandi ritorni.

Esempio di matrice di materialità tratta dal Bilancio Sociale 2018 di Greenpeace.

MATRICE DI MATERIALITÀ



CODICE DEL TERZO SETTORE: L'ARTICOLO 42-BIS DEL CODICE CIVILE

1. LA TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE

Nell'ultimo decennio si è assistito ad un energico e contradditorio dibattito in ordine alle trasformazioni omogenee, ossia in merito alla legittimità o meno per un'associazione/fondazione/comitato di modificare la struttura organizzativa pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche appartenenti al Libro I del codice civile.

Come è noto, il Legislatore è intervenuto nel 2003, con il decreto legislativo n. 6 (riforma del diritto societario), introducendo nell'ambito della riforma del diritto societario, e dunque nel Libro V del codice civile, la disciplina della "trasformazione". Tale normativa, consentiva:

- a) la trasformazione omogenea dell'ente, per la quale una società di qualunque tipo potesse trasformarsi in società di altro tipo;
- b) la trasformazione eterogenea (di scopo e di ente), per la quale i soggetti coinvolti potessero essere sia società che soggetti non societari.

La novità di rilievo, nel contesto della Riforma poc'anzi citata, era legata proprio a tale ultima tipologia trasformativa per la quale una società di capitali (Spa, Srl e Sapa) avrebbe potuto trasformarsi in consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di azienda, associazione non riconosciuta o fondazione mentre, consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni¹ avrebbero potuto trasformarsi in Spa, Srl e Società in Accomandita Per Azioni².

¹ Con deliberazione assunta con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso unanime dei soci che assumono responsabilità illimitata.

² L'art. 223-octies delle disp. trans. del codice civile, norma transitoria del codice civile, stabilisce che: «La trasformazione eterogenea in società di capitali sia consentita ad associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore della Riforma solo quando non comporti distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori

Senza entrare ulteriormente in dettaglio rispetto all'intervento normativo del 2003, sia sufficiente ricordare che la riforma del diritto societario non ebbe titolo (in assenza di specifica delega) per regolamentare anche gli aspetti trasformativi coinvolgenti esclusivamente gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e, dunque, la trasformazione operante tra soggetti appartenenti allo stesso contesto non lucrativo.

Anche in tale ambito potrebbe, infatti, avvenire che un'associazione valuti la necessità/opportunità di modificare la propria veste giuridica, trasformandosi in una fondazione (e viceversa), pur mantenendo immutato il proprio scopo non lucrativo.

Sulla questione appena delineata, in assenza di un intervento certo del Legislatore, la giurisprudenza e la dottrina non hanno mai viaggiato sul medesimo binario, essendo, la prima, orientata a negare la possibilità di trasformazione "omogenea", tra enti del Libro I³ e la seconda più disponibile ad accettarne le ragioni che ammettevano, seppur in via deduttiva, tale possibilità⁴.

Tuttavia, negli ultimi anni, alcune incrinature nell'univoco orientamento giurisprudenziale⁵ e la posizione di favore, in merito a tali operazioni tra enti del Libro I, di talune Regioni (in quanto soggetti designati al riconoscimento della persona giuridica e dei suoi atti trasformativi) hanno portato con prepotenza la questione anche all'attenzione del Legislatore.

In tale contesto "di necessità", e con la ghiotta occasione di un epocale intervento normativo che riordinasse il variegato e parcellizzato panorama legislativo degli enti *non profit*, ha preso vita la corposa Riforma del Terzo Settore, nel contesto dell'esteso perimetro disegnato dalla legge de-

creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, nel quale ultimo caso la trasformazione verrebbe consentita ove vengano previamente versate le relative imposte». Ciò al fine di evitare che la trasformazione possa essere strumento per beneficiare indebitamente dei vantaggi anche di natura tributaria previsti per l'ente *non profit* e ottenuti dallo stesso prima della trasformazione.

³ Cf Cons. di Stato, Sez. Speciale, Parere 20.12.2000 n. 288; cf TAR Toscana, Sent. n. 5802/2004; TAR Lazio, Ord. del 29/1/2009; TAR Piemonte, Sent. n. 781/2012 e Cons. Sato, Parere 30.01.2015, n. 296.

⁴ A. FUSARO, *Trasformazioni, fusioni e scissioni tra enti non profit*, in *Non profit: le sfide dell'oggi e il ruolo del Notariato*, volume a cura della Fondazione italiana per il notariato, pagg. 94 ss.; M. MALTONI – F. TASSINARI, *La trasformazione delle società*, II edizione, Milanofiori-Assago, 2011; AA.VV., *Commentario alla riforma delle società* diretto da P.G. Marchetti, Luigi A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2006; G. MARASÀ, *Le trasformazioni eterogenee*, in Riv. Not., 2003, vol. 3 pagg. 585 ss.; A. RUOTOLI, *La trasformazione degli enti no profit*, Studio n. 32, 2010/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

⁵ Cf TAR Lombardia, 14.02.2013, n. 445 e Cons. di Stato, Sent. 23.10.2014, n. 5226.

lega n. 106/2016⁶. Dopo una lunga stagione caratterizzata da un approccio normativo di emergenza, la delega citata ha previsto un riordino ed una revisione organica della disciplina civilistica degli Enti del Terzo Settore (ETS), mediante la redazione di un apposito Codice ad essi dedicato. Tra le numerose criticità che il Codice è stato chiamato a risolvere (incertezza normativa, frammentazione normativa, carenza di strumenti di trasparenza patrimoniale, eterogeneità degli strumenti di sostegno finanziario, assenza di un sistema omogeneo ed organizzato di controlli, deboli forme di interazione con i livelli della governance territoriale, etc.), e tralasciando le numerose questioni legate al citato intervento normativo che ha dato luogo all’emanazione di successivi decreti legislativi⁷, preme in questa sede soffermarsi su di uno specifico argomento oggetto del presente approfondimento e, cioè, sull’introduzione, nel codice civile, dell’articolo 42-bis, ad opera dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 117/2017.

2. L’ARTICOLO 42-BIS DEL CODICE CIVILE: TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE TRA ENTI DEL LIBRO I

Prima di addentrarci nell’analisi del novello articolo 42-bis è forse opportuno delineare il perimetro di forma e sostanza delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione di cui il novello articolo si occupa.

La trasformazione genera un mutamento del modello di organizzazione dell’ente il quale interviene a modificare l’assetto definito nel suo statuto. Non si tratta di una modificazione dell’atto costitutivo ma dello statuto, che delinea il nuovo assetto di un soggetto trasformato che non si estingue né si costituisce, mantenendo vivi i rapporti in essere, seppur in una rinnovata forma giuridica.

La fusione è un’operazione di riorganizzazione e ristrutturazione, che permette a due o più enti di accorparsi, di norma, per ampliare la dimensione, espandere la propria attività, semplificare l’organizzazione o, ancora, raggiungere economie di scala (o tutte le cose contestualmente). È possibile che la fusione si realizzi attraverso l’unione di più soggetti, con la costituzione di uno nuovo (fusione propria) oppure attraverso l’incorporazione di uno o più soggetti in un altro (fusione impropria o per incorporazione).

⁶ Si tratta del D.Lgs. n. 106/2016 - Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

⁷ D.Lgs. n. 40/17 Disciplina Servizio Civile Universale, D.Lgs. n. 111/17 Disciplina del Cinque per Mille, D.Lgs. n. 112/17 Disciplina dell’Impresa Sociale, D.Lgs. n. 117/17 Codice Terzo Settore.

La scissione consiste nella divisione di un unico patrimonio sociale mediante il trasferimento a più soggetti, già esistenti (scissione per incorporazione) o di nuova costituzione (scissione in senso stretto), che possono essere anche di tipo diverso da quello che si scinde⁸.

Si ha scissione totale quando una società (scissa) trasferisce tutto il suo patrimonio a più società (beneficiarie) e cessa di esistere senza che si abbia liquidazione, mentre i suoi soci ricevono azioni delle beneficiarie in base al rapporto di cambio stabilito nel progetto di scissione.

Nella scissione parziale, invece, la scissa trasferisce solo una parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie, e continua a esistere, così che i suoi soci, oltre a conservare le loro azioni, ricevono azioni della/e beneficiaria/e, in base al rapporto di cambio.

Sino all'approvazione della riforma del diritto societario, l'unica vicenda modificativa inerente alle organizzazioni *non profit* era quella contenuta nell'articolo 28 del codice civile, riguardante le fondazioni, sebbene essa si configurasse, in verità, come un intervento limitato finalizzato ad intervenire in casistiche specifiche individuate dalla disposizione ed al solo fine di scongiurare l'estinzione della fondazione⁹.

A seguito della citata riforma societaria è stato poi espressamente previsto e disciplinato l'istituto della trasformazione eterogenea, tralasciando (anche per carenza di delega) il medesimo intervento nel contesto degli enti del Libro I del codice civile.

Al contempo, continuava la discussione della dottrina e della giurisprudenza sulla possibilità/legittimità degli enti non lucrativi di modificare la loro struttura giuridico-organizzativa, pur rimanendo nell'ambito delle figure giuridiche contemplate dal Libro I del codice civile.

Con l'articolo 98 del decreto legislativo n. 117/2017, il Legislatore è intervenuto a colmare tale carenza con l'inserimento dell'articolo 42-bis nel codice civile¹⁰ che, pur avendo regolato tali specifici aspetti, ha parzialmente

⁸ Fermo restando l'applicazione delle normative che regolano la devoluzione del patrimonio dell'ente coinvolto nell'operazione.

⁹ Art. 28 cod. civ. «Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone».

¹⁰ Art. 42-bis cod. civ. Trasformazione, fusione e scissione. «Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'ar-

lasciato incompiuta la delega, ben più ampia, contenuta nella legge n. 106/2016. L'articolo 1, lettera a) della citata legge, infatti chiedeva si procedesse «alla revisione della disciplina del Titolo II del Libro I del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute», intervenendo pertanto su numerosi altri aspetti ed implementando la scarna regolamentazione degli enti non lucrativi del citato I Libro del codice civile.

3. IL PERIMETRO APPLICATIVO DELL'ARTICOLO 42-BIS E LE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Come è stato evidenziato, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) è intervenuto a riordinare l'intero contesto (con qualche sporadica eccezione) degli enti *non profit* riorganizzandoli e normandoli all'interno di un perimetro definito, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tuttavia, il Legislatore non si è limitato solo ad essi giacché l'intervento appena richiamato ha introdotto un articolo all'interno del citato Titolo II del Libro I del codice civile, che disciplina le operazioni straordinarie compiute da associazioni riconosciute e non, fondazioni e – c'è da aggiungere – comitati, anche ove essi siano sprovvisti dei requisiti atti a qualificare tali entità come Enti del Terzo Settore oppure non aspirino a diventare tali.

Il novello articolo del codice civile, dunque, dispiega i propri effetti anche al di fuori del contesto degli ETS e ciò risulta evidente sia per il suo posizionamento al di fuori del Codice del Terzo Settore sia per l'inciso contenuto nell'ultimo comma dello stesso, il quale prevede che «gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore». Ne deriva che ove nelle operazioni di trasformazione, fusione e scissione siano coinvolti enti del Libro I del codice civile,

ticolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, Libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore».

sprovvisti della qualifica di ETS, la relativa pubblicità avverrà attraverso l'invio degli atti al Registro delle Persone Giuridiche; viceversa, laddove l'ente sia iscritto nel RUNTS, la pubblicità delle citate operazioni si attua all'interno di tale ultimo Registro.

I principi e le linee di campo inerenti alla regolamentazione delle operazioni straordinarie sono contenute nell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 106/2016 che, restando nell'alveo di quanto già aveva previsto la riforma del diritto societario, dispone che sia disciplinato «*il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*». A tal proposito, pur senza entrare troppo in dettaglio, chi scrive ritiene, invero, che il mancato richiamo ai comitati non escluda loro la possibilità di rientrare tra i soggetti ai quali l'articolo in esame si applica; ciò in ragione, ma non solo, del fatto che la disposizione in esame è collocata proprio nel Capo III del codice civile dedicato alle associazioni non riconosciute ed ai comitati, nemmeno richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge n. 106/2016. Pertanto, pur essendosi sollevati, da parte di taluni autori, dubbi di costituzionalità «scaturenti da un obiettivo eccesso di delega»¹¹, l'introduzione dell'istituto nell'articolo 42-bis del codice civile – e la sua estensione a tutti gli enti del I Libro – è quanto mai opportuna.

4. IL PROCEDIMENTO NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Sembra opportuno, a questo punto, ripercorrere il testo letterale dell'articolo al fine di delineare il procedimento applicabile alle operazioni in esso contenute. In via preliminare è tuttavia necessario evidenziare che il Legislatore, anche con l'articolo 98 del Codice del Terzo Settore¹², ha ripetuto quanto già fatto per numerose altre disposizioni contenute nel Codice, rendendo applicabili, non in via “analogica” ma attraverso specifici richiami, le disposizioni contenute nel Libro V del codice civile per le società “in quanto compatibili”.

Il primo comma dell'articolo 42-bis ammette, come consueto, il possibile ricorso alle operazioni straordinarie vietandone la possibilità solo in presenza di un'espressa esclusione da parte dell'atto costitutivo o dallo statuto. In quanto ai soggetti che possono essere parte delle operazioni straordinarie

¹¹ Cf M. BIANCA, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti del Terzo Settore*, in Il Codice del Terzo Settore, a cura di M. Gorgoni, Pacini Giuridica 2018.

¹² Che, si ricorda, introduce l'art. 42-bis nel cod. civ.

rie citate, come già accennato, il richiamo alle sole associazioni e fondazioni non sembra escludere anche la possibilità per i comitati.

4.1 La trasformazione

Ciò premesso, preme ora dare qualche indicazione in merito alle differenti operazioni possibili.

La trasformazione pone in essere un nuovo assetto per quanto concerne la forma giuridica del soggetto, rendendo ad esso applicabile la disciplina legale riferibile a tale nuovo assetto. Non avviene alcuna interruzione in merito ai rapporti giuridici, sostanziali e processuali in corso¹³, fermo restando che il mutamento della forma giuridica deve essere ponderato in quanto potrebbe incidere irrimediabilmente su eventuali qualifiche assunte dall'ente¹⁴.

Caso residuale nell'assetto normativo concepito dal Legislatore della Riforma diviene, invece, quello che prevede la possibilità di escludere il ricorso alle operazioni straordinarie. In questa ipotesi il riferimento può essere nell'atto di fondazione/costituzione dell'ente e/o nel relativo statuto¹⁵ e la decisione di esclusione può essere contenuta sia nell'atto iniziale o essere assunta successivamente. Sarà opportuno, in tali casi, porre attenzione, ad avviso di chi scrive, alle differenti casistiche, fermo restando che nelle associazioni l'organo sovrano è l'Assemblea la quale, con la sua decisione, potrà mutare quanto previsto nello statuto (sia inserendo un'esclusione non presente sia deliberando di eliminare un'esclusione presente sin dalla costituzione dell'ente). Differente valutazione dovrebbe essere operata nel caso di una fondazione, in special modo quando l'esclusione sia stata prevista nelle Tavole di fondazione.

In ogni caso, è evidente che la decisione di eliminare o inserire la previsione di cui al primo comma dell'articolo 42-bis è di competenza dell'organo cui, di volta in volta, è attribuito tale potere.

In merito agli aspetti procedurali, la disposizione prevede che sia l'organo amministrativo a predisporre la documentazione necessaria per addi-

¹³ La trasformazione produce gli effetti di cui all'art. 2498 (Continuità dei rapporti giuridici) del cod. civ. il quale dispone che «Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione».

¹⁴ Esempio evidente è la trasformazione di un'associazione APS oppure OdV (nel contesto degli ETS) in fondazione, in quanto ciò determinerebbe l'impossibilità per la stessa di continuare a permanere in una delle due sezioni richiamate.

¹⁵ Si tenga presente che l'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che in caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto prevalgano le clausole del secondo, pur essendo questa già una prassi seguita.

venire all'approvazione della delibera di trasformazione. Tale organo deve predisporre *i) una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione* – contenente l'elenco dei creditori – aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione¹⁶, al fine di rendere palese quale sia la consistenza patrimoniale dell'ente ma anche necessaria a dare evidenza della sua capacità di perseguire i fini istituzionali, *ii) una relazione che dia conto delle motivazioni e degli effetti della trasformazione*. Copia delle relazioni dovrà restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione affinché i soci possano prenderne visione e ottenerne gratuitamente copia (2500-sexies, c. 2). Inoltre, si ritiene che in presenza degli organi di controllo e/o revisione (indipendentemente dalla loro obbligatorietà) la situazione patrimoniale e la relazione debbano essere ad essi trasmesse.

Il citato articolo 42-bis opera un ulteriore richiamo a numerosi articoli del codice (2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-*quinqüies* e 2500-*nonies*) sottoponendoli, in questo caso, al vaglio di compatibilità di chi si accinge all'operazione, modalità incautamente e sbrigativamente abusata dal Legislatore in tutto il Codice del Terzo Settore.

In merito ai *quorum* deliberativi, il mancato richiamo all'articolo 2500-*octies* del codice civile permette di ritenere che la decisione possa essere assunta a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e che tale assunto possa valere anche per gli ETS (gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 117/2017 non prevedono nulla al riguardo). Resta evidente che l'eventuale presenza di *quorum* costitutivi/deliberativi rafforzati, per previsione statutaria – cosa che spesso accade – imporrà il rispetto degli stessi.

L'articolo 2500-*nonies* dispone che la trasformazione produca i propri effetti dopo sessanta giorni dall'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dall'articolo 2500 del codice civile – cioè l'ultimo degli adempimenti pubblicitari al fine di consentire la corretta informazione dei terzi che entrano a contatto con l'ente – che, nel caso dell'articolo 42-bis risulta essere l'iscrizione degli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni (per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese) nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di Enti del Terzo Settore (ETS), nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

¹⁶ Sebbene non sia stato esplicitamente espresso, quanto previsto, per le fusioni, dall'art. 2501-*quater* cod. civ. e, dunque, si ritiene possa farsi a meno della situazione patrimoniale nel caso in cui a quella data l'ultimo bilancio dell'ente non sia stato chiuso da più di sei mesi.

4.2 La fusione e la scissione

L'articolo 42-bis del codice civile disciplina unitamente la fusione e la scissione tramite un generale richiamo alle disposizioni che nel Libro V, alle Sezioni II e III del Capo X, Titolo V, regolano le fusioni e le scissioni societarie.

Il Legislatore, pigramente, rimette all'interprete l'incombenza di valutare se e fino a che punto le disposizioni societarie si adattino alle realtà degli enti disciplinati nel Titolo II del Libro I del medesimo codice civile, dimostrando ancora una volta di non aver pienamente compreso la necessità di rendere semplice, soprattutto la normativa applicabile ai generosi enti *non profit*.

Con riferimento alla fusione, sembra potersi ritenere che l'articolo 2501 sia pienamente applicabile, potendosi pertanto assistere sia ad un fusione per incorporazione sia ad una fusione attraverso la quale venga ad essere costituito un nuovo ente. Rispetto al procedimento sarà necessario aggiungere alla situazione patrimoniale ed alla relazione dell'organo amministrativo di ciascuno degli enti partecipanti all'operazione, anche un progetto di fusione il cui contenuto, pur dovendo ricalcare quanto previsto nell'articolo 2501-ter e 2501-sexies, dovrà tenere conto della differenza dei soggetti partecipanti all'operazione di fusione¹⁷. In relazione, invece alla disposizione che prevede il deposito dei documenti necessari alla fusione presso la sede degli enti partecipanti alla stessa o sul loro sito *internet*¹⁸, a fini pubblicitari, si ritiene che essa sia pienamente applicabile pur dipendendo parzialmente dalla natura degli enti coinvolti; ad esempio senza dubbio

¹⁷ Ad es. non potrà risultare «il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro» e, pertanto, potrebbe mancare anche «la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote» di cui all'art. 2500-sexies.

¹⁸ L'art. 2501-septies dispone che «Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa».

nelle associazioni, ed eventualmente nelle fondazioni di partecipazione, ove sia presente un organo assembleare ma, in taluni casi potrebbe rivelarsi necessario anche per una fondazione tradizionale, ove si ritenga tale deposito sia a tutela dei propri *stakeholders*.

Trascorsi quindici giorni dall'ultima pubblicazione, il progetto di fusione deve essere approvato da tutti gli enti partecipanti all'operazione, da parte dell'organo di volta in volta competente. In merito al *quorum* deliberativo, si rimanda a quanto già evidenziato per la trasformazione.

La decisioni di fusione devono essere depositate ed iscritte nei registri indicati dall'articolo 42-bis, ultimo comma del codice civile¹⁹. Decorsi sessanta giorni dall'ultima iscrizione, termine accordato ai creditori per le eventuali opposizioni, il notaio può ricevere l'atto di fusione, da redigersi in forma pubblica ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile. La fusione assume effetto con l'iscrizione dell'atto di fusione nei registri previsti dal citato articolo 42-bis, ultimo comma del codice civile.

Infine, la scissione vede applicabili, con le dovute attenzioni²⁰, le disposizioni di cui all'articolo 2506 del codice civile. I successivi articoli 2506-bis e 2506-ter rendono applicabili le procedure già viste nel caso della fusione, anche per esplicito rimando delle disposizioni stesse (progetto di scissione, redazione situazione patrimoniale, relazione illustrativa, etc.)

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Deve certamente essere apprezzato lo sforzo del Legislatore nel colmare un vuoto che da ormai alcuni anni era divenuto oggetto di numerose incongruenze nel contesto giurisprudenziale, ma non solo. Anche la presa di posizione di alcuni soggetti pubblici deputati al controllo delle persone giuridiche (in particolare di talune Regioni), aveva reso necessario un intervento che riportasse la certezza del diritto.

Tuttavia, non si può fare a meno di riproporre un rimprovero già più volte evidenziato rispetto ad un tecnica normativa che porrà, senza dubbio, taluni problemi applicativi. Ci si riferisce ai continui rimandi alle norme predisposte per soggetti non completamente sovrapponibili, con il compito lasciato al diretto interessato di divenire, contestualmente, interprete delle disposizioni in relazione alla loro piena o meno applicabilità e fruitore dell'interpretazione.

¹⁹ Nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di Enti del Terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

²⁰ Ad es. difficilmente potrà applicarsi la disposizione del secondo comma dell'articolo citato che non sembra conferente alle caratteristiche degli enti qui in esame.

Il compito assegnato all'interprete, di decidere "se" ed "in che misura" la disposizione richiamata possa essere applicabile, potrà divenire potenziale oggetto di scontro interno (negli enti interessati dalle operazioni) ed esterno (rispetto ai differenti soggetti vigilanti).

La speranza è che, col tempo e le prime applicazioni, si creino procedure univoche, almeno per quegli enti che abbiano a riferimento il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche per esplicita espressione della prassi dei soggetti deputati al controllo ed alla vigilanza (ad es. Ufficio regionale/provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

